

***La deposizione testimoniale scritta nel processo per formulas.
Note sui testimonia provenienti
dalla prassi campana d'età flavia (TH. 16-28)***

I. *Premessa*

Nella *Pro Flacco* Cicerone riesce, in un'abile inversione di ruoli, a porre sul banco degli imputati i testimoni¹, che erano stati chiamati dall'accusa a deporre contro il corrotto propretore d'Asia Lucio Valerio Flacco². Esponente di una delle più illustri e nobili famiglie della capitale, questi venne processato nel 59 a.C. per estorsione in danno dei provinciali, quasi certamente secondo le procedure della *lex Cornelia de repetundis*³, che furono confermate nelle loro grandi linee dalla *lex Iulia repetundarum*, approvata per volere di Cesare proprio in quell'anno⁴.

¹ Anche i *testes* rilasciavano le proprie deposizioni da un apposito banco: cfr., ad es., Cic. *pro Font.* 11.25; 12.27; 13.28.

² La delazione fu presentata da Decimo Lelio, figlio di un legato di Pompeo, nonché amico di Cesare (F. Münzer, *Decimo Lelio*, nr. 6, in *PWRE.* XII/1, Stuttgart 1924, 411 ss.) e dal coaccusatore Gaio Apuleio Deciano, che pur si riteneva danneggiato dal propretore Flacco per la gestione del governatorato d'Asia. L'accusa aveva raccolto motivi di lagnanze sia di città asiatiche e comunità giudaiche d'Asia, sia di cittadini romani ivi residenti prevalentemente per motivi d'affari. Fra questi vi erano anche esponenti di condizione libertina di due famiglie di un certo rilievo, le *gentes Sestullia* e *Aufidia*. Sul tema cfr. A.J. Marshall, *The Case of Valeria: an Inheritance-Dispute in Roman Asia*, in *CQ.* 25, 1975, 82 ss.; S. Mitchell, *RECAM. Notes and Studies No. 5: A Roman Family in Phrygia*, in *AS.* 29, 1979, 13 ss. Per i dati che la *pro Flacco* offre sui flussi finanziari tra Roma e le province d'Asia nel I sec. a.C. vd., in part., C. Delplace, *Publicains, trafiquants et financiers dans les provinces d'Asie Mineure sous la République*, in *Ktèma* 2, 1977, 233 ss.; F. Santangelo, *Sulla, the Elites and the Empire. A Study of Roman Policies in Italy and the Greek East*, Leiden-Boston 2007, *passim*.

³ Un quadro di sintesi sulle novità introdotte dalla legge di Cesare, concernenti principalmente il numero dei testimoni, i termini per la presentazione delle prove, la durata dei discorsi d'accusa e di difesa (Cic. *pro Flacco* 21 e 82; Val. Max. 8.1.10), è in A. Berger, *Lex Iulia de pecuniis repetundis*, in *PWRE.* XII/2, Stuttgart 1925, 2389 ss.; F. Serrao, *Appunti sui patroni e sulla legittimazione all'accusa nei processi repetundarum*, in *Studi P. De Francisci* 2, Milano 1956, 471 ss.; Id., *Repetundae*, in *NNDI.* XV, Torino 1968, 460. Per lo stato del dibattito più recente rinvio a C. Venturini, «*Ob sententiam in senatu ... dicendam pecuniam accipere*»: *divagazioni su senatori e lex Iulia repetundarum*, in *Studi R. Martini* 3, Milano 2009, 891 ss. (= *Scritti di diritto penale romano* 1, Padova 2015, spec. 609 ss.).

⁴ A disposizioni delle *leges Cornelia* e *Iulia de repetundis* si farebbe riferimento in Cic. *pro Flacco* 13 e 43 (ma vd. anche sopra, in nt. 3). Sul tema cfr. St.I. Oost, *The Date of the lex Iulia de*

La linea difensiva scelta da Cicerone in questa celebre orazione muove dall'esaltazione dei meriti conseguiti da Flacco nel percorrere un *cursus honorum* in tutto degno della *gens Valeria*⁵, in particolare per l'energica azione svolta, in qualità di pretore del 63 a.C., insieme con il collega Caio Pontino, contro i catilinarini e i loro seguaci tra gli Allobrogi⁶.

La magnificazione dei meriti familiari e personali di Valerio Flacco e la contrapposizione tra il suo operato, conforme nella prospettiva dell'Arpinate agli intenti e ai valori dei *boni cives*⁷, e quello d'infidi provinciali noti per la propensione alla frode, è un motivo che attraversa l'intera arringa. Accanto a presunte argomentazioni 'antisemite' o 'antigiudaiche', che sarebbero state svolte da Cicerone a tutela degli interessi economici del ceto equestre, in pericolo nella relativa provincia per l'importante attivismo di uomini d'affari appartenenti alle comunità giudaiche del tempo⁸, il consenso della corte giudicante viene ricerca-

repetundis, in *AJPh.* 77, 1956, 19 ss.; L. Fascione, *Aliquem iudicio circumvenire e ob indicandum pecuniam accipere (da Caio Gracco a Giulio Cesare)*, in *AG.* 159, 1975, 29 ss.; A.D. Kurke, *Theme and Adversarial Presentation in Cicero's Pro Flacco*, Ann Arbor 1989, 55 e 64; D. Erkelenz, *Rechtsregelungen zur Verleihung von Ehrungen in Republik und Kaiserzeit*, in *Hermes* 131, 2003, 67 ss.; F. Canali De Rossi, *Flacco, Minucio Termo e il koinòn dei Greci d'Asia*, in *EA.* 38, 2005, 101 ss.

⁵ Nell'86 aveva seguito il padre, *consul suffectus* (vd. T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic* 2, New York 1952, 53), nella spedizione militare contro Mitridate. Nel 78 fu tribuno in Cilicia con il proconsole Publio Servilio Vatia, nel 70 questore in Spagna con il propretore Marco Pupio Pisone Frugi, nel 68 legato a Creta con il proconsole Quinto Metello, nel 66 legato di Pompeo nella guerra mitridatica, nel 63 pretore urbano e nel 62 propretore nella provincia d'Asia. Si è in genere pensato che il mancato raggiungimento del consolato fosse da mettere in relazione col processo per *repetundae* del 59. Sul personaggio dal punto di vista propografico, cfr. F. Münzer, *L. Valerius Flaccus*, nr. 179, in *PWRE.* VIII/A.1, Stuttgart 1955, 30 ss.; Kurke, *Theme* cit. 129 ss.

⁶ Vd. Plut. *Cicero* 18.4. All'intervento dei due pretori, 'salvifico per la patria', si accenna in particolare nell'esordio dell'arringa, come elemento volto a suffragare l'immagine retoricamente edificante dell'accusato, abilmente costruita dall'oratore (*Cic. pro Flacco* 1-5). Ma vd. anche *Cic. ad Att.* 2.25.1. Per i *collegae* nella pretura del 63, invece, cfr. Broughton, *The Magistrates* 2 cit. 166 s.

⁷ Sul valore della locuzione *bonus civis/vir* nel linguaggio politico e giuridico della tarda età repubblicana cfr., anche per un più adeguato approfondimento bibliografico, J. Hellegouarc'h, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République*, Paris 1972², spec. 484 ss.; R. Fiori, *Bonus vir. Politica filosofia retorica e diritto nel De officiis di Cicerone*, Napoli 2011; e i contributi raccolti in *Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica*, a c. di A. Lovato, Bari 2013.

⁸ Sul punto segnalato almeno L. Herrmann, *Cicéron et les Juifs*, in *Atti del I Congresso Internazionale di Studi Ciceroniani*, Roma 1961, 113 ss. Per la considerazione romana e ciceroniana degli ebrei d'Asia, cfr. segnatamente B. Wardy, *Jewish Religion in Pagan Literature during the Late Republic and Early Empire*, in *ANRW.* 2/19.1, Berlin-New York 1979, 592 ss.; A.J. Marshall, *Flaccus and the Jews of Asia (Cicero, Pro Flacco 28.67-69)*, in *Phoenix* 29, 1975, 139 ss.; E.M. Smallwood, *The Jews under Roman Rules*, Leiden 1976, *passim*; J.-E. Bernard, *Philosophie politique et antijudaïsme chez Cicéron*, in *SCI.* 19, 2000, 113 ss.

to dall'oratore principalmente nell'ottica di una giustapposizione tra i governati e i governanti (vale a dire, la classe dirigente nella capitale, di cui erano in vario modo espressione i giudici della *quaestio de repetundis*)⁹. I primi, ovvero gli abitanti non romani delle vaste e ricche province d'Asia, sono raffigurati nell'*inventio* ciceroniana come insofferenti a rispettare le esigenze dei Romani e, anzi, propensi a sovrapporre regole proprie a quelle poste dai ceti egemoni nell'Urbe. Essi vengono perciò additati al biasimo dei *iudices* attraverso argomentazioni di facile presa sull'uditorio, perché volte a stimolarne l'animosità puntando su pregiudizi, che l'uomo medio d'età tardorepubblicana nutriva in genere rispetto a determinate genie di *peregrini* residenti in aree romanizzate, ma fieramente inclini a preservare sfere di autonomia rispetto alla gestione non autoctona del proprio territorio¹⁰. L'accoglimento dell'accusa contro il propretore è così presentata dall'Arpinate come accondiscendenza, da parte della corte giudicante *de repetundis*, verso gli interessi dei governati a sbilanciare – anzi, a sovvertire – gli equilibri politici in atto nella capitale e tra questa e le sue province¹¹.

Siffatto modo di procedere corrisponde a un espediente topico nella tradi-

⁹ In merito a quest'aspetto della strategia scelta dall'Arpinate in difesa di Flacco cfr., in part., C.J. Classen, *Diritto, retorica, politica. La strategia retorica di Cicerone*, tr. it. a c. di P. Landi, Bologna 1998 (ed. orig. *Recht-Rhetorik-Politik. Untersuchungen zu Ciceros rhetorischer Strategie*, Darmstadt 1985) spec. 185 s.

¹⁰ Si tratta di un *locus* argomentativo tradizionale, che ricorre anche altrove nelle orazioni di Cicerone. Si pensi alla scelta di demolire l'attendibilità dei Galli nella *pro Fonteio*, presentando i testimoni a carico come individui scaltri, menzogneri, venali e macchiati d'ogni vergogna in ragione della loro nazionalità e delle loro rozze costumanze religiose (vd., ad es., *Cic. pro Font.* 10.21-22; 11.23; 12.26 ss.). Di particolare interesse sono due passaggi dell'arringa: in *pro Font.* 13.30, l'oratore attacca la credibilità dei testi d'accusa mettendo in dubbio la loro capacità di rispettare un *iusiurandum*, che, per il fatto di essere pronunciato in nome di divinità straniere, non era da loro percepito come inviolabile; in *pro Font.* 14, Cicerone contrappone alla sacralità del giuramento romano, che astringeva tanto i *testes* quanto i *iudices*, le barbare usanze dei Galli, inclini a profanare templi e luoghi sacri dei Romani come dei Greci, per giungere infine a ricordare che nella loro comunità era stato conservato l'uso d'immolare alle proprie divinità vittime sacrificali umane. Del resto, la tattica volta a demolire l'attendibilità dei testimoni è raccomandata dallo stesso Arpinate in *de orat.* 2.105, per i processi di concussione e, in particolare, per quei casi in cui la colpevolezza dell'imputato fosse palese (cfr. anche *Quint. inst. orat.* 5.7.5). È esattamente la situazione che ricorre nella *pro Flacco*: Macrobio definisce i fatti imputati al propretore d'Asia, nel processo a suo carico, *manifestissima crimina* (cfr. *Macr. Sat.* 2.1.13).

¹¹ Sulla contrapposizione retorica tra esponenti del ceto senatorio a Roma e determinate 'forze sovversive' tra i provinciali, vd. C. Taurino, *Note esegetiche su Cicerone, Flac. 15: tra oscillazioni lessicali e semantiche*, in *Παλαια Φιλία. Studi di topografia antica in onore di C. Uggeri*, a c. di C. Marangio – G. Laudizi, Galatina 2009, 87 ss. Classen, *Diritto, retorica, politica* cit. 185, sottolinea come sin già dall'esordio Cicerone intenda dare al suo uditorio l'impressione che l'attacco a Flacco, da parte dei suoi accusatori nel processo *de repetundis*, metta in pericolo l'esistenza stessa della *res publica*.

zione retorica romana, come esposto in termini generali da Cicerone stesso in particolare nel *Brutus*¹², allorché ricorda tra le principali capacità di un oratore eccelso anche l'abilità nel trovare un elemento di congiunzione persuasivo tra l'interesse individuale del proprio assistito e quello generale della *res publica* (o, meglio, dei ceti egemoni da cui provenivano i giudicanti nel singolo processo)¹³.

È tuttavia sulla dimostrazione dell'inattendibilità dei *testes* d'accusa, sia perché prezzolati da Decimo Lelio, come suggerisce l'oratore nell'arringa (*religio et fides testium*)¹⁴, sia soprattutto perché esponenti emblematici di quella genia dei Greci d'Asia¹⁵, che nella percezione dei contemporanei apparivano naturalmente portati alla menzogna, all'inganno e al dispregio della *fides* (*auctoritas testium*)¹⁶, che l'Arpinate costruisce la parte più convincente della linea difensiva di Valerio Flacco¹⁷. Si tratta di una strategia

¹² Cfr. Cic. *Brutus* 322. Qui l'Arpinate, nel contesto di un *excursus* in cui sono ricordate la carriera forense di Ortensio Ortalo, le cariche magistratuali raggiunte, i meriti e talune debolezze del collega più anziano (cfr. *Brutus* 301 ss., spec. 317 ss.), enumera le principali doti di un oratore eccelso, tra cui quella di «sapere allargare la causa ed elevare il discorso dal caso particolare e determinato di una persona e di una circostanza a una considerazione astratta e di valore generale». Per l'applicazione di quest'espedito retorico nella *pro Flacco* cfr., per tutti, Classen, *Diritto, retorica, politica* cit. 185 s.

¹³ Attesa la composizione mista delle giurie nei singoli procedimenti delle *quaestiones perpetuae*, specie a seguito della riorganizzazione sillana e degli interventi legislativi di Cesare per le corti criminali permanenti, l'Arpinate fa leva sia sugli interessi dei cavalieri, che su quelli dell'aristocrazia senatoria, enfatizzando la prospettiva dell'uno o dell'altro ceto economico-sociale, a seconda delle esigenze retoriche del momento.

¹⁴ Quint. *inst. orat.* 11.1.89. Sul tema, con specifico riferimento alla tattica difensiva seguita nella *pro Flacco*, vd. D. Condom I Gratacòs, *La levitas testium en el Pro Flacco de Ciceró*, in *Homenatge J. Alsina. Actes del X^e simposi de la Seccio catalana de la SEEC, Tarragona 28-30 novembre 1990* 2, a c. di J. Zaragoza, A. González Semmorté 1992, 175 ss.

¹⁵ La considerazione dei Greci in Cicerone è piuttosto articolata, come emerge già dalla *pro Flacco*: in argomento mi limito qui a rinviare a R.J. Rowland, *Cicero and the Greek World*, in *TAPhA.* 103, 1972, 451 ss.; e G. Maselli, *Introduzione a Cicerone, In difesa di Lucio Flacco (Pro L. Flacco)*, Letteratura universale Marsilio, Venezia 2000, 19 ss., 158 s., 179. La naturale propensione dei Greci verso l'inganno, del resto, è un motivo che ricorre in molta parte della storiografia e trattatistica latina: cfr., tra i casi più significativi, Val. Max. 2.2.2 e Sen. *epist.* 40.11. Quanto alla strumentalizzazione nella *pro Flacco* della naturale diffidenza dei Romani verso gli asiatici cfr., per tutti, Classen, *Diritto, retorica, politica* cit. 188 ss.

¹⁶ La demolizione della credibilità dei testimoni d'accusa, che risultò decisiva per decretare la vittoria di Cicerone con la *pro Flacco*, è quella concernente Meandrio. Cic. *pro Flacco* 53: *Sin istum semper illi ipsi domi proterendum et conculcandum putaverunt, desinant putare auctoritatem esse in eo testimonio, cuius auctor inventus est nemo.*

¹⁷ Sugli argomenti che fondano la tattica difensiva in favore di Flacco vd., in part., gli studi di Kurke, *Theme* cit. *passim*; Maselli, *Introduzione a Cicerone* cit. 15 ss., 151 (con lett.); Classen, *Diritto, retorica, politica* cit. 188 ss. Per le differenze tra la *fides* romana e la *pistis* greca, in un'ottica squisitamente giuridica, cfr. D. Nörr, *Sulla specificità del mandato romano*, in *SDHI.* 60, 1994, 367 ss.

topica, che l'oratore sperimenta con successo in molte altre circostanze¹⁸.

L'*auctoritas et fides testium* – è noto – rappresentavano nell'ottica dei Romani presupposti imprescindibili per definire i limiti dell'utilizzazione giudiziaria di una deposizione testimoniale, che pur estranea alla prova retorica propriamente detta¹⁹, nel sistema processuale criminale e civile dell'epoca era tenuta pur sempre in maggiore considerazione rispetto agli *instrumenta scripta* o prove documentali²⁰. La principale ragione di ciò era nella possibilità di vagliare nel

¹⁸ Mi limito qui a richiamare la linea difensiva incentrata sulla demolizione della *fides testium*, che viene scelta nella *pro Caecina*. Di particolare significato sono i seguenti passaggi dell'arringa, dove l'Arpinate finisce per assimilare il danno da falsa testimonianza a quello dovuto a una decisione emessa da giudici disonesti: *pro Caec.* 1.3; 2.4; 8.22; 9 ss., 9.23; 15.44; 17.49; 25.71. In contrasto con i testimoni corrotti e inattendibili, quelli credibili sono detti da Cicerone anche *graviore*s o *certissimi testes* (*Cic. pro Cluent.* 4.9-10). In *pro Cluent.* 10-48, trova ampio spazio la disquisizione topica del valore della deposizione testimoniale per la credibilità e la rispettabilità della persona del *testis*, piuttosto che per la verosimiglianza del contenuto della deposizione in sé (vd. ancora *Cic. pro Cluent.* 19.53 e 36.99). Siffatta caratteristica, come mostrerò più avanti in queste pagine, è documentata anche nei *testimonia* sul 'processo di Giusta' (TH. 16-20 e 23-24), relativamente al sistema formulare in età flavia. Sul tema in generale, invece, cfr. J.Ph. Levy, *Dignitas, gravitas, auctoritas testium*, in *Studi B. Biondi* 2, Milano 1965, 29 ss.; U. Vincenti, «*Duo genera sunt testium*». Contributo allo studio della prova testimoniale nel processo romano, Padova 1989, *passim*.

¹⁹ Sul valore della prova retorica nel processo civile e criminale di Roma antica, nelle diverse fasi del suo sviluppo storico, rinvio anche per un ragguaglio critico dello *status quaestionis* nella scienza romanistica, a M. Miceli, *La prova retorica tra esperienza romanistica e moderno processo penale*, in *Index* 26, 1998, 241 ss.; M. Varvaro, *Certissima iudicia. Il valore probatorio della chiamata in correità nei processi della Roma repubblicana*, in *AUPA*. 52, 2007-2008, 370 nt. 6, con altra bibl.; S. Puliatti, *Alla ricerca della verità. La discrezionalità del giudice tra retorica e diritto*, in *Tra retorica e diritto. Linguaggi e forme argomentative nella tradizione giuridica. Incontro di studio, Trani 22-23 maggio 2009*, a c. di A. Lovato, Bari 2011, 43 ss., spec. 46 ss. Quanto al tema più generale della prova giudiziaria nel diritto romano, cfr. in part. J.Ph. Levy, *Cicéron et la preuve judiciaire*, in *Mélanges Levy-Bruhl*, Paris 1959, 187 ss.; G. Pugliese, *La prova nel processo romano classico*, in *Jus* 11, 1960, 389 ss.; V. Giuffré, *Necessitas probandi. Tecniche processuali e orientamenti retorici*, Napoli 1984, *passim*; F. Arcaria, *La prova giudiziaria nel diritto romano*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza. Le prove*, a c. di P. Cendon, Milano 2007, 33 ss.

²⁰ In merito al valore probatorio della deposizione testimoniale nelle diverse fasi dell'esperienza giuridica romana vd., per una visione d'insieme, U. Zilletti, *Sul valore probatorio della testimonianza nella cognitio extra ordinem*, in *SDHI*. 29, 1963, 141 ss.; G. MacCormack, *Witnesses in the Law of the Twelve Tables*, in *BIDR*. 76, 1973, 225 ss.; Vincenti, «*Duo genera sunt testium*» cit. spec. 91 ss. per il regime della prova testimoniale nel processo civile; C. Masi Doria, «*Aurem velleres*», in *Iuris vincula. Studi M. Talamanca* 5, Napoli 2001, 317 ss., con bibl.; M. Varvaro, *Il valore probatorio delle dichiarazioni del correo: un percorso storico*, in *IAH*. 3, 2011, 33 ss. Della documentazione presentata da una parte, di cui l'altra poteva prendere visione facendosene rilasciare copia nel processo o già al tempo dell'*editio actionis* stragiudiziale (per il processo privato), veniva data *recitatio* nella fase dibattimentale a cura di uno scriba pubblico. Non solo si poteva contestare il valore probatorio del relativo contenuto e il significato che questo assumeva

corso del procedimento, al momento dell'escussione dei testi in contraddittorio, l'attendibilità dei fatti dichiarati e la credibilità del deponente innanzitutto sulla base di una serie topica d'indicatori della sua *religio ac fides*²¹.

Questi ultimi andarono variando nel tempo, in corrispondenza con i cambiamenti prodottisi via via nei diversi sistemi processuali vigenti in Roma, tanto per la repressione criminale quanto per il processo privato²². Anzi, essi andarono specificandosi sempre più, al punto che la deposizione testimoniale di una *matrona illustris* veniva giudicata più o meno credibile, rispetto ad altre sempre muliebri ma di segno opposto, a seconda del grado d'importanza sociale, economica e politica raggiunta dall'aggregazione parentale di appartenenza²³.

rispetto al *thema decidendum*; ma già la sua stessa attendibilità poteva essere demolita – com'è noto – a seconda delle modalità di redazione dell'*instrumentum* e della *bona fides* e rispettabilità delle persone che vi avevano proceduto o dei *signatores* del documento. Col tempo si delinearono casi tipici di confutazione del valore della prova documentale, per inattendibilità delle forme con cui si era proceduto alla loro compilazione e conservazione. Casi emblematici di come in pratica venivano utilizzate in contraddittorio gli *instrumenta scripta*, tra cui in particolare libri e scritture contabili, lettere private o ufficiali, *tabulae publicae* in genere (sulle varie tipologie vd. la sintesi di G.I. Luzzatto, *Tabulae*, in *NNDI*. 18, Torino 1971, 1018 ss.), stralci di sentenze emesse in altri procedimenti etc., si possono trovare principalmente nelle orazioni di Cicerone. Ricordo, a titolo esemplificativo, i seguenti luoghi: Cic. *pro Font.* frg. II, 2.3; II, 3.4; II, 5.11 e 12; *pro Font.* 8.18; *pro Cluent.* 12.34; 14.40; 30.82; 32.88; 35.97. Sull'uso della documentazione privata e pubblica a fini probatori in ambito giudiziario vd., segnatamente, R. Feenstra, *L'epistula comme preuve d'une stipulation*, in *Studi E. Betti* 2, Milano 1962, 405 ss.; G. Pugliese, *La preuve dans le procès romain de l'époque classique*, in *Recueils de la Société J. Bodin*, 16. *La preuve*, Bruxelles 1964, 277 ss., spec. 308 ss. (= *Scritti giuridici scelti* 1. *Diritto romano*, Napoli 1985, 339 ss., spec. 372 ss.); U. Brasiello, *Istruzione del processo (diritto romano)*, in *ED*. 23, Milano 1973, 134 e 135 ss.; L. Bove, *Documentazione privata e prova: le tabulae ceratae*, in *Labeo* 31, 1985, 163 ss.; D. Mantovani, *Aspetti documentali del processo criminale nella tarda repubblica. Le tabulae publicae*, in *MEFRA*. 112, 2000-2002, 651 ss. (con bibl.).

²¹ Cfr. in part. Cic. *pro Caec.* 1.3; 9.25; 10.18, 26 e 30; 25.71-72; *pro Font.* frg. I, 6 e 7; frg. III, 7.16-17; *pro Font.* 10.23 (*bonus testis*); Quint. *inst. orat.* 11.1.89; Isid. *orig.* 2.30.15-16. Sul tema cito, per tutti, Vincenti, «*Duo genera sunt testium*» cit.

²² In merito alle variazioni nel tempo dei fattori di credibilità del teste, rinvio per tutti al recente contributo di Puliatti, *Alla ricerca della verità* cit. spec. 52 ss., con lett. Una sintesi tarda dei fattori che conferivano autorevolezza alla testimonianza, in ragione della persona del *testis*, si trova in Isid. *orig.* 2.30.15-16: ...*Persona non qualiscumque est quae testimonii pondus habet ad faciendam fidem, sed morum probitate debet esse laudabilis.* [16] ...*Testimonia multa sunt quae adferant auctoritatem: id est, ingenium, opes, aetas, fortuna, ars, usus, necessitas et concursio rerum fortuitarum...*

²³ Un caso tràdito in fonti storiografiche d'età imperiale, ma di matrice retorica, è quello relativo al processo per lesione maiestatica aperto contro Clutorio Prisco per volere di Tiberio (Tac. *ann.* 49-51, cfr. Cass. Dio 57.20). Il cavaliere romano era stato accusato di aver composto un carne in onore di Druso, il fratello minore del *princeps*, nella speranza di ricevere un lauto compenso pubblicandolo nel caso questi fosse morto. Il poemetto venne recitato nella dimora di

Anche la testimonianza poteva essere fissata in un *documentum*, che veniva quindi prodotto tra gli *instrumenta* probatori in giudizio²⁴: nel procedimento criminale, all'accusato e al suo difensore era data la possibilità di farsi rilasciare copie degli *instrumenta* presentati dall'accusa, e viceversa; nel sistema privato del processo formulare, era onere dell'interessato consegnare alla controparte un esemplare dei *testimonia scripta* (come degli altri *instrumenta* probatori) di cui intendeva avvalersi in giudizio. L'attore vi procedeva generalmente al tempo dell'*editio actionis* stragiudiziale (con l'*editio instrumentorum*).

Diversa situazione si aveva nel caso di trascrizione su *tabulae* della deposizione che era stata resa verbalmente in giudizio dai testimoni, escussi in contraddittorio dagli *advocati* delle parti. Era usuale, infatti, che questi chiedessero o facessero predisporre con l'intervento di scribi pubblici, operanti nella curia o nei luoghi in cui erano ubicati i *tribunalia* dei magistrati giudicanti e delle corti criminali, trascrizioni a uso futuro delle deposizioni orali rilasciate dai *testes* nella fase istruttoria del processo. Le testimonianze così verbalizzate potevano essere prodotte in un successivo procedimento, che fosse collegato al precedente, e dove esse valevano alla stregua di prove documentali. Numerosi accenni a questa consuetudine si trovano, in particolare, nelle orazioni di Cicerone²⁵.

Publio Petronio Turpiliano, alla presenza della suocera di questi, Vitellia, e di altre illustri matrone. Solo la prima, prozia del futuro imperatore Vitellio, chiamata a deporre, dichiarò di non aver ascoltato alcun carne funebre in onore di membri della famiglia imperiale; mentre tutte le altre donne presenti furono indotte dalla paura a testimoniare contro Clutorio Prisco (cfr. Tac. *ann.* 3.49.2). In questa vicenda, com'è evidente, la scelta di non dare credito alla deposizione di Vitellia era dipesa principalmente dalla circostanza che era questa l'unica testimonianza *pro Clutorio*, alla quale se ne contrapponevano numerose altre a suo carico. Tuttavia, l'importanza della famiglia della donna dovette rendere non facile ai senatori escludere ogni forza probatoria alla sua deposizione. Sulla vicenda giudiziaria qui rievocata vd. A. Maiuri, *La giurisdizione criminale in Tacito. Aspetti letterari e implicazioni politiche*, Roma 2012, 67 s.; F.M. Petrini, *Considerazioni su Clutorio Prisco e il suo processo (Tac. ann. III 49-51, Cass. Dio LVII 20,3-4)*, in *Klio* 90, 2008, 76 ss.; N. Donadio, *Documentum supplicii e documentum criminis. Il corpo del reo tra precetto e sanzione nel mondo antico*, Napoli 2017, 228 ss. L'episodio conferma che nei processi senatori per lesione maiestatica, che per l'epoca comportavano la pena di morte (in genere, per inedia o per soffocamento mediante il *laqueus*), era uso non dare credito a una testimonianza isolata, ove a questa si giustapponevano molteplici altre di segno opposto. In questo caso, il lettore moderno come lo storico antico sono colpiti dal fatto che alla prima deposizione non si riconobbe alcun valore, benché essa fosse utile per garantire la sopravvivenza dell'accusato (*civis Romanus*).

²⁴ Quest'uso è ampiamente documentato nelle fonti retoriche: cfr., segnatamente, Cic. *de orat.* 2.110 e 2.116-120; *pro Cluent.* 60.168; *pro Coel.* 22.55; *pro Font.* 15.34; *pro Rosc.* 14.43; Quint. *inst. orat.* 5.7.1 ss.

²⁵ Vd., ad es., Cic. *pro Rosc. Com.* 14.43; *pro Cluent.* 23.62, dove l'Arpinate rivolto all'*advocatus* dell'accusa chiede di rileggere le deposizioni rese in un precedente giudizio e verbalizzate in *tabulae publicae* (una sorta di verbali ufficiali); Cic. *pro Cluent.* 36.99, dove l'oratore attesta

Molto diffuso nella prassi era l'uso di trascrivere su *tabulae ceratae*, prevalentemente nella forma del *chirographum*, il contenuto di una deposizione rilasciata privatamente (*inter paucos signatores*) e a futura memoria. Questa situazione ricorreva in tutti quei casi, in cui il teste non avesse la possibilità di recarsi di persona dinanzi al giudice, per deporre in contraddittorio con l'avversario, ma volesse precostituire, in favore della parte nel cui interesse deponeva, una testimonianza da produrre in giudizio. Le ragioni potevano essere le più varie: l'esistenza di un concomitante e improrogabile impegno; la difficoltà a sostenere le spese onerose di uno spostamento verso il *tribunal* del magistrato competente o verso la capitale dell'impero, per comparire dinanzi alla corte criminale chiamata a giudicare dell'incriminazione avanzata dai delatori nei confronti dell'accusato; le condizioni di salute del *testis*, etc.

Benché il documento (*testimonium*) includesse di norma la formula rituale di giuramento, pronunciato dal testimone alla presenza dei *signatores*, e fosse sigillato secondo le modalità predisposte nel tempo dall'ordinamento giuridico per evitare contraffazioni, l'impossibilità di sottoporre il teste a un controinterrogatorio da parte dell'avversario sul fatto dichiarato induceva a riconoscere minor valore probatorio a questa forma di deposizione testimoniale, rispetto all'escussione diretta dei *testes* a processo in corso²⁶.

Dalla valutazione che Quintiliano offre dei *testimonia privata*, redatti non

non solo l'uso di trascrivere le deposizioni testimoniali, ma anche quello di conservarne documentazione, affinché gli interessati potessero farsene rilasciare copia da addurre tra gli *instrumenta* probatori in un successivo procedimento, purché connesso a quello in cui era stata resa e trascritta su *tabulae* la testimonianza. Sul tema cfr. Vincenti, «*Duo genera sunt testium*» cit. 98 s.

²⁶ Vd. per l'età imperiale segnatamente Quint. *inst. orat.* 5.7.1-2 e D. 22.5.1.1. Nella *pro Fonteio* (15.34), Cicerone accenna all'uso di deposizioni scritte rilasciate da individui impossibilitati a recarsi fino a Roma, per deporre dinanzi alla corte giudicante competente. L'accento concerne i coloni romani di Narbona, gli alleati di Marsiglia e tutti i *cives Romani* che abitavano nella provincia. In ragione della differenza con i *testes peregrini*, che furono chiamati a deporre di persona contro Fonteio, sembrerebbe che il ricorso a deposizioni scritte per la loro buona valutazione probatoria fosse riservato, per un verso, a testimoni di particolare rispettabilità e credibilità, specie ove *cives* e autorevoli esponenti politici o membri di famiglie ragguardevoli della capitale e dei municipi italici; per altro verso, a persone non direttamente coinvolte nella lite o nel procedimento in corso, in quanto per l'assenza di un conflitto d'interessi non potevano inquinare l'acquisizione di elementi probatori a carattere testimoniale. Quest'ultimo ordine di considerazioni - com'è noto - rifluisce nella precettistica di scuola sotto forma di strategie da impiegare nel controinterrogatorio dei *testes* presentati dall'avversario: vd. Quint. *inst. orat.* 5.7.2 e 13. L'insieme degli elementi a cui ho qui accennato, in quanto favorevoli a dimostrare la *fides* e l'attendibilità del deponente, dovevano verosimilmente sopperire al minor valore probatorio, che in genere era riconosciuto alle testimonianze scritte e rese a futura memoria, rispetto all'escussione diretta in contraddittorio del teste in giudizio. Su quest'ultimo aspetto cfr., per tutti, Brasiello, *Istruzione del processo (diritto romano)* cit. 135.

in pubblico ma *inter paucos signatores*, ben si comprendono le ragioni della forza probatoria affievolita, che era normalmente riconosciuta alle deposizioni scritte private, rispetto a quelle rese pubblicamente e verbalmente nel corso di un procedimento giudiziario e dinanzi a un gran numero di persone, non tutte evidentemente ben predisposte verso il deponente²⁷.

Per i *testimonia scripta* le fonti letterarie e quelle di derivazione giurisprudenziale non consentono di definire con esattezza lo schema ordinante, la forma e le modalità argomentative che dovevano essere seguite dall'autore nell'esposizione dei fatti e nella deduzione delle conclusioni utili a portare luce sul *thema decidendum* (o oggetto del contendere). Elementi di grande interesse, al contrario, si traggono al riguardo dai *testimonia* ercolanesi relativi al cosiddetto 'processo di Giusta' (TH. 16-26 e 28), che rappresentano gli unici esemplari restituiti dalla prassi processuale romano-italica d'età flavia di deposizioni scritte e stragiudiziali, antecedenti all'introduzione di una lite nel *tribunal praetoris urbani* a Roma. È appunto ai dati importanti che questi *acta* offrono in merito al valore dei *testimonia scripta* nella fase dell'acquisizione probatoria del processo formulare, che rivolgerò in queste pagine la mia attenzione.

II. Il contenuto del 'dossier' e la natura della lite tra Giusta e Calatoria

L'archivio di tavolette cerate con i documenti sul 'processo di Giusta' fu ritrovato a Ercolano nel 1938, durante i lavori di restauro della casa del Bicentenario²⁸ – una delle *domus* più belle e sontuose della cittadina campana –; e suscitò da subito vivo interesse non solo tra i romanisti²⁹. Quanto ai tritici

²⁷ Cfr. Quint. *inst. orat.* 5.7.1-2, su cui *infra* nel testo.

²⁸ Sull'epoca e sul luogo di ritrovamento dell'archivio con le tavolette relative al 'processo di Giusta', vd. A. Maiuri, *Tabulae ceratae Herculaneses*, in *PP.* 1, 1946, 373; Id., *Ercolano. I nuovi scavi* 1, Roma 1958, 222 ss.; A., M. De Vos, *Pompei, Ercolano, Stabia*, Bari 1982, 288 ss.; F. Costabile, *Nuove luci sul 'processo di Giusta'*, in *Studi C. Sanfilippo* 7, Milano 1987, 187 s., 194 ss., 198 nt. 2; E. Carnabuci, *I luoghi dell'amministrazione della giustizia nel foro di Augusto*, Napoli 1996, 57 ss., 60 ss.; G. Camodeca, *Per una riedizione dell'archivio ercolanese di L. Venidius Ennychus*, in *CErc.* 32, 2002, 257 nt. 2.

²⁹ Soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo scorso, il tema ha richiamato l'attenzione degli storici di Roma antica e dei romanisti, sia per gli aspetti processuali più direttamente interessati dalla documentazione, sia per i profili connessi con caratteristiche della famiglia romana nella prima età imperiale, con le modalità di affrancazione degli schiavi e con la condizione giuridica dei *Latini Iuniani*. Su questi ultimi aspetti cfr., in part., A. Lintott, *Freedmen and Slaves in the Light of Legal Documents from First-Century A.D. Campania*, in *CQ.* 52, 2002, 560 ss.; E. Metzger, *The Case of Petronia Iusta*, in *RIDA.* 47, 2000, 151 ss.; P.R.C. Weaver, *Children of Freedmen (and Freedwomen)*, in *Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome*, ed. by B.

concernenti la lite di *status* tra *Petronia Iusta* e *Calatoria Themis*, venne rinvenuta documentazione varia: accanto a un numero elevato di *testimonia*, non tutti leggibili nel contenuto, nell'*editio princeps* fu possibile restituire anche tre esemplari di *vadimonia Romam* (TH. 13-15)³⁰. Questi ultimi attirarono principalmente l'attenzione degli studiosi perché resero possibile una ricerca più mirata sulla funzione, sul contenuto e sulla forma della *stipulatio vadimonium sisti* stragiudiziale e volontaria nel processo formulare (il '*Ladungsvadimonium*')³¹.

Rawson, Oxford 1991, 166 ss.; L. Falanga, *Novità sul processo di Giusta*, in *Klearchos* 29, 1987, 91 ss.; B. Rawson, *Children in the Roman Familia*, in *The Family in Ancient Rome. New Perspectives*, ed. by B. Rawson, London 1986, 170 ss.; J.F. Gardner, *Proofs of Status in the Roman World*, in *Bulletin of the Institute of Classical Studies* 33, 1986, 1 ss.; Id., *Women in Roman Law and Society*, London-Sydney 1986, 224 s.; Costabile, *Nuove luci* cit. 187 ss.; J. Crook, *Law and Life of Rome*, New York-London 1967, 48 s. Per i dati che i trittici TH. 13-30 offrono in merito alla competenza e alle forme processuali delle liti di *status*, in particolare per quella *de ingenuitate*, rinvio al mio *Donne e quaestiones di status nel mondo romano: ancora sul 'processo di Giusta'*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, a c. di A. Maffi e L. Gagliardi, Sankt Augustin 2011, 128 ss. Quanto alla letteratura su specifici profili processuali, come il contenuto, la natura, la funzione e la struttura dei *vadimonia*, vd. oltre in nt. 55 e 56. Le rivendicazioni di Giusta hanno ispirato la trama fantasiosa di un romanzo storico: cfr. F. Maulucci Vivolo, *Il 'processo di Giusta'. Romanzo storico archeologico*, Foggia 2000.

³⁰ I documenti sono stati ricomposti ed editi da G. Pugliese Carratelli, *Tabulae Herculenses* 2, in *PP.* 3, 1948, 165 ss. Emendazioni, modifiche e integrazioni furono suggerite, specie per i *testimonia*, già da V. Arangio-Ruiz, *Tavolette ercolanesi (il processo di Giusta)*, in *BIDR.* 62, 1959, 234 ss. (in part. per i trittici TH. 16, 17, 20, 23 e 24). Anche A.J. Boyé, *Replicatio pro Iusta*, in *Syntelesia. Studi V. Arangio-Ruiz* 2, Napoli 1964, 1007 (su TH. 17, l. 7) e, in tempi più recenti, Costabile, *Nuove luci* cit. 209 s., 212 ss., hanno proposto altra lettura su punti specifici o su interi documenti rispetto alle *editiones princeps* ed *altera* (specie per quanto riguarda i *testimonia* racchiusi in TH. 16, 17, 18 e 19; e in TH. 23-24). Per emendazioni all'*editio prior et altera* dei *vadimonia* TH. 13-15, cfr. le accurate indicazioni fornite da Carnabuci, *I luoghi* cit. 57 nt. 22.

³¹ In realtà non si trattò degli unici esemplari di *vadimonia* restituiti dalla prassi municipale campana, ma dei primi effettivamente leggibili nel contenuto. Documenti analoghi erano già stati rinvenuti nell'archivio di Cecilio Giocondo [*CIL.* IV, Suppl. 1, 1898, 3340, nr. 33, ed. a c. di C. Zangemeister, su cui cfr. V. Arangio-Ruiz, *Il processo di Giusta*, in *PP.* 3, 1948, 136] e tra altri archivi di tavolette ercolanesi (TH. 6). Il loro stato di conservazione, tuttavia, era tale che non fu possibile studiarne la struttura, la natura e il formulario. Ai documenti relativi al 'processo di Giusta' (TH. 13-15), oggi si aggiungono quelli più numerosi provenienti dall'archivio dei Sulpicii, che contengono sia esemplari di *vadimonia Puteolos*, *Capuam* e *Romam*, tutti stragiudiziali e volontari, sia casi di *testatio sistendi*: vd., rispettivamente, TPSulp. 1-15 e TPSulp. 16-21, ed. G. Camodeca, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum (TPSulp.)*. Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii 1-2, Roma 1999, 53 ss., con indicazione di ricostruzioni e letture precedenti. Una rilettura più recente degli *acta Sulpiciorum* si trova in J.G. Wolf, *Neue Rechtsurkunden aus Pompeji. Tabulae Pompeianae Novae*, Darmstadt 2010, 33 ss. (TPN. 1-15 e 16-21). Per la discussione sulla natura dei *vadimonia* puteolani vd. G. Camodeca, *L'archivio puteolano dei Sulpicii* 1, Napoli 1992, 37 ss.; Id., *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum* 1 cit. 49 ss.; D. Johnston, *Vadimonium, the lex Irnitana and the Edictal Commentaries*, in *Quaestiones iuris. Festschrift für J.G. Wolf*, hrsg.

Di altri due documenti, che senz'altro non costituiscono ulteriori esemplari di *testimonia* né di *vadimonia*, fu possibile leggere soltanto le liste dei *signatores* che avevano partecipato al compimento dell'atto e alla redazione del relativo *instrumentum*: vale a dire, TH. 29 e TH. 30.

Quanto al primo, il numero particolarmente elevato e inusitato di firmatari e il nome *Vitales*, che fu possibile leggere sulla costola della tavoletta mediana del tritico (nell'*index instrumenti*), indussero Arangio-Ruiz a ipotizzare che TH. 29 contenesse la documentazione della *manumissio* di Petronia Vitale, a cui aveva proceduto – poco prima che insorgesse la lite tra la figlia Giusta e Calatoria Temide – Petronio Stefano, marito di quest'ultima e proprietario della casa del Bicentenario³².

von U. Manthe - C. Krampe, Berlin 2000, 118 s.; E. Metzger, *The Current View of the Extra-judicial vadimonium*, in *ZSS*. 117, 2000, spec. 160 ss. Argomenti in favore del carattere stragiudiziale e volontario dei vadimoni conservati nell'archivio dei Sulpicii (oltre che di quelli ercolanesi in TH. 13-15), in ragione del peculiare luogo d'incontro delle parti (sempre all'esterno del *tribunal* e nelle sue immediate vicinanze nel foro cittadino) sono stati da me svolti in precedenti studi: cfr. N. Donadio, *Vadimonium e contendere in iure, tra «certezza di tutela» e «diritto alla difesa»*, Milano 2011, spec. 2 nt. 5 e 6, 79 ss., 452 ss.; Ead., *La funzione della stipulatio certo loco sisti rispetto alla ricerca del vocandus e alla reintegrazione del danno per l'assenza impeditiva dell'in ius vocatio*, in *Festschrift für R. Knütel*, hrsg. von H. Altmepfen - I. Reichard - J.M. Schermaier, Heidelberg 2009, 239 ss.; Ead., *La lite tra Calatoria Themis e Petronia Iusta: un 'caso' da archiviare?*, in *Fides Humanitas Ius. Studii L. Labruna* 3, a c. di C. Cascione - C. Masi Doria 3, Napoli 2007, 1549 nt. 19.

³² Cfr. Arangio-Ruiz, *Il processo di Giusta* cit. 131 nt. 1, e *Tavolette ercolanesi* cit. 242 ss., il quale ritenne che il tritico concernesse l'atto di affrancazione di Vitale. In tal senso cfr. anche A.J. Boyé, *Pro Petronia Iusta*, in *Droits de l'antiquité et sociologie juridique. Mélanges H. Lévy-Bruhl*, Paris 1959, 31 nt. 2. Al contrario, secondo A. Piganiol, *Observations sur le procès de Justa*, in *Studi U.E. Paoli*, Firenze 1956, 563, *Petronia Vitales* e la stessa *Iusta* non avrebbero potuto essere manomesse che in modo informale (ad esempio, *inter amicos*). In realtà, pur in quest'ipotesi si potrebbe giustificare l'esigenza di Vitale a procurarsi un documento scritto che comprovasse, con tanto di *testes* e *signatores*, la sua avvenuta liberazione. Sulla natura dell'affrancazione di *Vitales*, è tornato in tempi più recenti Costabile, *Nuove luci* cit. 216 ss., con argomenti interessanti in favore di una *manumissio vindicta* direttamente conclusa a Ercolano. In senso analogo si era espresso, non senza tentennamenti però, già Arangio-Ruiz, *Tavolette ercolanesi* cit. 242 ss., che anzi da quanto si riuscì a leggere del documento (TH. 29) trasse elementi favorevoli alla realizzabilità di questa forma di affrancazione anche dinanzi ai magistrati municipali. Dai *nomina* dei *signatores* e dai dati che gli offrivano allora gli studi di prosopografia ercolanese, Arangio-Ruiz inferì che TH. 29 sarebbe stato redatto direttamente nel municipio campano. Svariate ipotesi sono state suggerite in merito all'epoca presumibile della *manumissio Vitalis*: sul tema cfr., segnatamente, Arangio-Ruiz, *Il processo di Giusta* cit. 130 ss.; R. Martini, *Una esercitazione romanistica sul 'processo di Giusta'*, in *Studi Senesi* 71, 1959, 293; Metzger, *The Case* cit. 153, 163 s. A mio avviso, due circostanze consentono di delimitare un arco cronologico ben definito per l'evento: da un lato, il fatto che tutti i documenti dell'archivio sono senz'altro successivi all'epoca, in cui la prassi municipale campana mostra di essersi adeguata effettivamente in modo uniforme alle formalità di redazione degli atti introdotte con il *senatusconsultum Neronianum* (su ciò vd. oltre nel testo); dall'altro, la circostanza che tanto Petronio Stefano quanto Vitale appaiono già defunti nel momento in cui insorge la lite tra Giusta e Calatoria e all'epoca in cui i testimoni rilasciano le proprie deposizioni.

In realtà, anche TH. 30 presenta un numero di *signatores* identico a quello riscontrabile per TH. 29, e ciò porta a concludere che la natura dei due atti fosse analoga, con la conseguenza che anche in TH. 30 avrebbe potuto essere documentata una *manumissio*, plausibilmente informale come quella che interessò *Vitales*³³. Io sarei indotta a credere che questo trittico, nella supposizione che sia di natura simile all'altro quanto al contenuto³⁴, possa avere riguardato l'affrancazione di Petronio Telesforo, un liberto di Petronio Stefano direttamente coinvolto a vario titolo nella lite tra le due donne. Dalla lettura dei *testimonia pro Iusta*, infatti, si apprende che l'uomo venne affrancato dal *dominus* qualche tempo prima che fosse manomessa Vitale; e che, comunque, i due furono da un certo momento in poi *colliberti* di Petronio Stefano e, forse, frequentatori assidui della sua *domus*³⁵. *Petronius Telesphorus*, dunque, doveva avere conoscenza diretta delle vicende più importanti relative alla *familia* del *patronus*, come appunto l'affrancazione della madre di Giusta.

L'anteriorità della *manumissio* di Telesforo rispetto a quella di Vitale potrebbe spiegare anche la circostanza che in TH. 30 ricorre, tra i *signatores*, tale *Petronius Stephanus pater*, da identificare verosimilmente con l'ascendente diretto di Petronio Stefano e suocero di Calatoria Temide³⁶.

La *manumissio Vitalis* allora potrebbe ragionevolmente porsi tra il 63-64 d.C. e il 74, anno di redazione del primo *vadimonium Romam*. Diversa soluzione ha proposto, invece, Costabile, *Nuove luci* cit. spec. 228, secondo cui la redazione del trittico, riguardante forse l'affrancazione di Vitale (alla quale i testimoni accennano più volte nelle loro deposizioni), andrebbe posta fra il 50 e il 60 d.C. In realtà, il riscontro per tutti i trittici TH. 13-30 – e anche per TH. 29, dunque – delle formalità di sigillazione dei documenti prescritte dal *senatusconsultum Neronianum*, sposta il confezionamento dell'atto senz'altro a un momento successivo al 61 d.C.

³³ Bisogna segnalare che il documento, di cui restava solo la *tabula secunda* (parte destra) di un trittico che non si poté ricomporre, non fu trovata nella cassa lignea rinvenuta nella casa del Bicentenario insieme con tutti gli altri trittici sul 'processo di Giusta'. La ragione per cui nell'*editio princeps* esso venne incluso tra questi ultimi fu data dalla circostanza che fra i testimoni di TH. 30 si trova anche tale *C. Petronius Stephanus pater*, e più oltre un *C. Petronius Stephanus* senz'altra indicazione. Arangio-Ruiz, *Il processo di Giusta* cit. 132 nt. 1, suppose inizialmente che quest'ultimo fosse il figlio del primo e di Calatoria Temide. In seguito mutò opinione, sostenendo giustamente che il personaggio contrassegnato come *pater* fosse il padre di Petronio Stefano e il suocero di Calatoria: cfr. Arangio-Ruiz, *Tavolette ercolanesi* cit. 224.

³⁴ In tale direzione potrebbe deporre la circostanza che alcuni dei *signatores* di TH. 30 ricorrono anche in TH. 29. È il caso di *C. Petronius Stephanus* e di *A. Tetteius Mystes*, il quale ultimo *signat* i due documenti in posizione preminente rispetto al primo.

³⁵ È nella stessa testimonianza, che rilascia *pro Iustae ingenuitate* (cfr. TH. 16, pag. 2), che Petronio Telesforo dice di Vitale che da un certo momento (quello cioè dell'affrancazione) fu sua *colliberta*, volendo con ciò intendere che ne condivise la condizione di *libertinitas* e forse, per un certo periodo, la convivenza nella *domus* del patrono. Il nuovo *status* dovette essere raggiunto dalla donna qualche tempo più tardi rispetto a Petronio Telesforo, come si trae dalla testimonianza di M. Vinicio Proculo, sempre favorevole a Giusta (TH. 17, p. 5).

³⁶ Vd. sopra in nt. 33.

Queste considerazioni aiutano a comprendere l'affermazione di M. Vinicio Proculo, uno dei testimoni che depone in favore dell'*ingenuitas Iustae*, secondo cui Petronio Stefano avrebbe dichiarato, all'indomani della manomissione di Vitale, che gli restava come unica schiava ancora da liberare soltanto quest'ultima³⁷.

Dalla lettura dei tritici, in particolare dal contenuto delle deposizioni testimoniali (TH. 16-24), si desume che la documentazione concerneva una lite di *status* tra *Petronia Sp.f. Iusta*³⁸ e *Calatoria Themis*, entrambe di modeste origini e certamente di estrazione libertina³⁹. Giusta sosteneva di essere nata in un momento successivo alla *manumissio* della madre Vitale; mentre la contendente asseriva che la fanciulla non era ingenua, perché da lei stessa affrancata in un'epoca imprecisata, ma probabilmente dopo la morte del marito Petronio Stefano⁴⁰, come si

³⁷ TH. 17, pag. 5. Molto controversa è stata per la verità l'interpretazione della frase, che il teste avrebbe udito da Petronio Stefano: sul punto vd. *infra* nel testo.

³⁸ ...*Ea quae se Petroniam Sp.f. Iustam esse dicat*, è quanto si legge di Giusta in TH. 14, pag. 2, ll. 7-8. Per il senso dell'espressione e il raffronto su questo punto con TH. 15, rinvio a Arangio-Ruiz, *Tavolette ercolanesi* cit. 228. Quanto al significato dell'indicazione *Spurii filia*, ovvero d'incerta paternità, riferita a Giusta, cfr. per tutti Boyé, *Pro Petronia Iusta* cit. 30; e Costabile, *Nuove luci* cit. 190.

³⁹ Lo *status* di Giusta è oggetto del contendere con Calatoria, ma di certo la madre è liberta al tempo a cui risalgono le vicende narrate dai testimoni. Di condizione libertina doveva essere però anche *Calatoria Themis*, elevatasi poi al rango di matrona per aver sposato un uomo facoltoso e di rilevante posizione sociale. Su ciò cfr. Arangio-Ruiz, *Il processo di Giusta* cit. 132, secondo cui le modeste origini della donna si desumono senz'altro dal grecanico *Themis*, che «se anche non è un nome di schiava, *andrebbe* inteso come un nome di fantasia attribuito ad una *vulgo concepta*». Così anche Costabile, *Nuove luci* cit. 189 ed ivi nt. 7 (con bibl.), il quale ritiene anzi probabile che la donna fosse una liberta della potente *gens* ercolanese dei *Calatorii*. Sulla *gens Calatoria* attestata in Campania solo ad Ercolano e sul «sicuro rango libertino» dei 12 diversi *Calatorii* menzionati negli archivi di tavolette cerate vd., adesso, G. Camodeca, *Tabulae Herculenses: riedizione delle emptiones di schiavi* (TH. 59-62), in *Quaestiones iuris* cit. 58 nt. 14. L'elevata condizione raggiunta da Calatoria con il matrimonio s'inferisce da ulteriori dati. Dalla testimonianza rilasciata in suo favore da S. Vibidio Ampliato (vd. TH. 23), nella quale l'uomo dichiara di avere assistito a una conversazione con il *nomenclator Calatoriae*, si trae che i due coniugi avevano un folto stuolo di schiavi e di liberti (su ciò Arangio-Ruiz, *Tavolette ercolanesi* cit. 240). Costabile, *Nuove luci* cit. 188 s., 189 nt. 6, inoltre, adduce in favore dell'elevata posizione di Petronio Stefano la circostanza che qualche suo liberto sarebbe giunto all'Augustalità (su ciò cfr. G. Guadagno, *Frammenti inediti di albi degli Augustali*, in *CErc.* 7, 1977, 120 s., 122 s.; e, adesso, G. Camodeca, *La ricostruzione dell'élite municipale ercolanese degli anni 50-70: problemi di metodo e risultati preliminari*, in *CCG-G.* 7, 1996, 169). È, infine, presumibile che alla morte di Petronio Stefano la splendida casa del Bicentenario fosse passata nelle mani della moglie Calatoria.

⁴⁰ La tesi che ha riscosso maggior credito fra gli studiosi è quella secondo cui Giusta avrebbe potuto essere affrancata in modo informale, ad esempio con una *manumissio inter amicos*: in tal senso Arangio-Ruiz, *Il processo di Giusta* cit. 130; Piganiol, *Observations* cit. 563; G. Ferrari, *I vadimonia nel processo di Giusta*, in *Labeo* 4, 1958, 172 nt. 3. Ciò ha indotto a supporre che dietro la lite di *status* vi fosse l'interesse della fanciulla a emanciparsi dalla condizione giuridica

trae da una considerazione complessiva dei fatti narrati dai testimoni dell'una e dell'altra litigante. È presumibile che Calatoria volesse chiarire la condizione giuridica di Giusta allo scopo di far valere i propri diritti di patronato sulla fanciulla, che da quanto dichiarano i *testes* parrebbe fosse nata e cresciuta in casa della donna e del marito⁴¹.

Secondo l'opinione prevalente, la questione incidentale di *status* avrebbe dovuto essere introdotta a Roma, dinanzi al *tribunal praetoris urbani*⁴², mediante un *praeiudicium an ingenua sit*⁴³. Al riguardo tuttavia non sono mancate voci

conseguente a una *manumissio* informale: così spec. Ferrari, *I vadimonia* cit. 172 nt. 3. In favore di questa prospettazione si sono espressi anche Boyé, *Pro Petronia Iusta* cit. 30, 44 ss.; e Gardner, *Women* cit. 224 s.

⁴¹ In molti hanno pensato che il ricorso alla *cognitio praetoria* per chiarire lo *status Iustae* si collegasse con la pretesa, da parte di Calatoria, di far valere i suoi (presunti) diritti di patronato verso Giusta: così Ferrari, *I vadimonia* cit. 172 nt. 3 (con lett. precedente); e Gardner, *Women* cit. 224 s. Diversamente, Piganiol, *Observations* cit. 563 ss., ha ricondotto gli interessi coinvolti nella lite alla circostanza che la fanciulla sarebbe stata cresciuta come *alumna* in casa di Petronio Stefano e della consorte Calatoria. Contro quest'ipotesi, si è espresso in senso fortemente critico Arangio-Ruiz, *Tavolette ercolanesi* cit. 225 s., il quale ha dal canto suo ipotizzato che *Iusta* si sarebbe indotta al processo di *status Romae* per l'opportunità di preservare le sue legittime pretese all'eredità della madre Vitale (cfr. *Il processo di Giusta* cit. 130 s.). Costabile, *Nuove luci* cit. 229, ha osservato che le due donne appaiono contendere su un piano di assoluta parità; e ciò lo ha indotto a supporre che dietro l'ostilità di Calatoria verso Giusta vi fosse il concepimento della fanciulla da una relazione tra Petronio Stefano e la madre Vitale. In tal senso cfr. già Martini, *Una esercitazione romanistica* cit. spec. 291, il quale ha sottolineato come l'esistenza di una storia d'amore tra *Vitales* e *Petronius Stephanus* potrebbe spiegare l'affetto del tutto particolare, che nutriva verso Giusta il *patronus* della madre. Sui legami affettivi che potevano instaurarsi tra patroni e liberte vd., per tutti, C. Masi Doria, *Matrimoni e 'tresche' libertine. Qualche osservazione sul rapporto patrono-liberta, in Marriage, Ideal-Law-Practice. Proceedings of a Conference Held in memory of H. Kupiszewski*, ed. by Z. Służewska – J. Urbanik, Warsaw 2005, 123 ss., con bibl.

⁴² Che la lite fosse riservata alla competenza del pretore urbano, trattandosi di decidere su una questione di *status*, si evince - oltre che dalla generica indicazione riportata in D. 50.17.105 (Paul. 1 *ad ed.*) -, per il caso specifico, dal *locus* di comparizione delle parti, che è indicato in TH. 13-15 sempre come un punto all'esterno del *tribunal praetoris urbani* nel foro d'Augusto a Roma. Su quest'ultimo aspetto cfr., per tutti, A. Guarino, *Ante atria*, in *ANA*. 91, 1980, 303 ss. (= *Pagine di diritto romano* 7, Napoli 1995, 31 ss.); Camodeca, *L'archivio puteolano dei Sulpicii* 1 cit. 50, secondo cui la locuzione *ante tribunal praetoris urbani*, che si legge in TH. 14, non indica una comparizione direttamente *in iure*, ma ha il senso di una mera indicazione topografica analoga a quelle che si riscontrano in TH. 15 e in TPSulp. 1-15. Sull'articolata discussione del nesso tra il *locus solutionis* e la natura stragiudiziale volontaria degli esemplari di *vadimonia Romae* trovati negli archivi campani di tavolette cerate, rinvio anche per un più adeguato approfondimento del dibattito nella scienza romanistica a Donadio, *La lite* cit. 1543 ss., spec. 1543 nt. 1 e 1548 nt. 17; Ead., *Vadimonium e contendere in iure* cit. 399 ss.

⁴³ Del tema mi sono occupata in *Donne e quaestiones di status* cit. 128 ss.; e in *Praeiudicia e divisio actionum*, in *Actio in rem e actio in personam. In ricordo di M. Talamanca* 1, a c. di L. Garofalo, Padova 2011, spec. 467 ss., dove si può trovare anche una discussione della letteratura in argomento.

contrarie, come quella autorevolissima di Marrone⁴⁴, il quale ha sostenuto che nell'ambito della controversia principale tra le due donne in *Herculanensi*, si sarebbe posta l'esigenza di accertare lo *status Iustae* o ricorrendo a un *praeiudicium an liberta sit*, oppure procedendo a una *vindicatio in ingenuitatem ex libertinitate*⁴⁵.

Della questione mi sono occupata in due precedenti scritti⁴⁶, ai quali perciò rinvio per le considerazioni che svolgo in favore della tesi dominante, secondo cui fu *Petronia Iusta* a decidere di ricorrere attraverso un *praeiudicium an ingenua sit* alla cognizione del pretore a Roma, per fare accertare e dichiarare una volta per tutte la propria condizione d'ingenua. Qui invece vorrei richiamare un dato, perché esso riguarda le deposizioni testimoniali scritte che sono oggetto specifico del presente articolo.

Dei numerosi *testimonia* a noi pervenuti, soltanto sette si possono leggere nel contenuto (TH. 16-20 e TH. 23-24), sebbene in alcuni casi ricorrendo a significative integrazioni, che restano perciò opinabili. Di altri, invece, è stato possibile restituire esclusivamente le liste dei *signatores*⁴⁷, utilissime comunque per la

⁴⁴ Cfr. *L'efficacia pregiudiziale della sentenza nel processo civile romano*, in *AUPA*. 24, 1955, 370 ss., spec. 374 e 375 ss., con bibl. precedente; Id., *Sulla funzione delle formulae praeiudiciales*, in *Scritti G. Salemi*, Milano 1961, 119 ss. (= *Scritti giuridici* 1, a c. di G. Falcone, Palermo 2003, 69 ss.).

⁴⁵ Siffatta spiegazione, a mio avviso, non trova riscontro nei fatti concernenti la controversia, come documentati nei trittici, in particolare nelle deposizioni scritte rilasciate in favore dell'una e dell'altra litigante (TH. 16-20 e 23-24). Essa, inoltre, neppure si armonizza con il contenuto della lite, con il *thema probandum* e con lo stato dei rapporti tra le due donne al tempo del 'processo'. Se è vero, infatti, che Calatoria assume di avere manomesso Giusta, è pur vero che – come si trae dai fatti narrati dai *testes* – il *thema decidendum* concerneva essenzialmente il momento della nascita di *Iusta* rispetto alla *manumissio Vitalis*. Dagli atti non emerge affatto che la fanciulla, prima della lite, fosse tenuta in condizione di liberta presso Calatoria, come presupporrebbe – suppongo – il ricorso a una *vindicatio in ingenuitatem ex libertinitate*. Basti riflettere sulla spregiudicatezza con cui Giusta agisce contro la presunta patrona, o con cui in particolare raccoglie deposizioni da far valere nel processo a Roma e rilasciate perfino da uomini vicini alla contendente, per escludere che potessero esservi le condizioni per ricorrere a una *vindicatio* del tipo di quella supposta da Marrone. Non solo. Le tesi opposte, che i sostenitori delle litiganti rispettivamente ribadiscono, a conclusione delle proprie testimonianze, non si conciliano con l'ipotesi che nel caso in questione si fosse fatto ricorso a una *vindicatio*, mentre paiono confacenti a una formulazione della pretesa di parte attrice nei termini di un *praeiudicium de ingenuitate*, con la presumibile alternativa *an Iusta ingenua sit/ an Iusta ingenua non sit*. Sul ricorrere di deduzioni sempre analoghe nei *testimonia*, sia pure di valore opposto a seconda della parte nel cui interesse era rilasciata la deposizione scritta, mi soffermerò più avanti nel testo.

⁴⁶ Donadio, *Donne e quaestiones di status* cit. spec. 135 ss.; Ead., *Praeiudicia e divisio actio-num* cit. 464 ss.

⁴⁷ Si tratta di TH. 21-22, 25-26 e 28. All'ampio numero di tutti i *testimonia*, leggibili o meno che fossero nel contenuto (TH. 16-26 e 28), Arangio-Ruiz, *Tavolette ercolanesi* cit. 234 ed ivi nt. 21, non era sicuro che fosse possibile aggiungere anche la *tabula secunda* di un trittico (contrasse-

ricostruzione dell'ambiente sociale che nel municipio campano ruotava intorno alle due donne⁴⁸, oltre che per l'individuazione di *signatores* comuni ai trittici concernenti con certezza testimonianze *pro Iusta* (come TH. 21, 22, 25, 26 e 28)⁴⁹.

I *testes* che depongono in favore della più giovane delle contendenti sono di gran lunga più numerosi rispetto a quelli che rilasciano dichiarazioni scritte *pro Calatoria*: dei soli *testimonia* leggibili nel contenuto, infatti, ben cinque sono *pro Iusta* (ovvero, TH. 16-20), e in essi si affermano circostanze dalle quali era plausibile desumere la sua nascita da madre libera; mentre, nei restanti due (cioè, TH. 23-24) si ricorda che Calatoria aveva manomesso *Iusta* ancora *puella*, argomentando in questo modo che la stessa fosse nata prima dell'affrancazione della madre Vitale.

gnata come TH. 27), di cui Pugliese Carratelli, *Tabulae Herculanae* 2 cit. 182, riuscì a restituire solo parte della lista dei *signatores* (alla p. 4). Soltanto la circostanza che uno di questi nomi, vale a dire *M. Caecilius Sabinus*, ricorre anche tra i *signatores* di TH. 23, potrebbe indurre a pensare che il documento fosse fra i *testimonia pro Calatoria*. Anche per TH. 30 fu restituita esclusivamente la lista dei *signatores*, tra cui figurano *C. Petronius Stephanus* e *C. Petronius Stephanus pater*, come visto sopra. Bisogna ricordare che quest'ultima tavoletta (una *tabula secunda*, attribuita nell'*editio princeps* al trittico TH. 30), sebbene non fosse stata trovata nella cassa lignea con tutte le altre riguardanti il 'processo di Giusta', venne a queste ultime congiunta per il fatto che in essa ricorreva l'indicazione *C. Petronius Stephanus* tra gli undici *signatores* dell'atto. E fu appunto il numero inusitato dei partecipanti all'atto, a convincere Arangio-Ruiz (cfr. *Tavolette ercolanesi* cit. 242 nt. 24) che anche questo trittico contenesse una *manumissio*, al pari di TH. 29. L'ipotesi dell'insigne studioso non è verificabile purtroppo per lo stato del materiale; ma se fosse leggibile l'atto, non mi stupirei di riscontrarvi la documentazione dell'affrancazione di Telesforo, che fu *collibertus* di Vitale (vd. TH. 16) e che dovette essere liberato da Petronio Stefano qualche tempo prima della donna, come si trae da TH. 17. Su ciò vd. oltre nel testo.

⁴⁸ Sulle persone dei *testes* e dei *signatores* cfr. Arangio-Ruiz, *Tavolette ercolanesi* cit. 226 ss.; Id., *Nuove osservazioni sul processo di Giusta*, in *PP.* 6, 1951, 116 ss.; Boyé, *Pro Petronia Iusta* cit. 30; Costabile, *Nuove luci* cit. spec. 202 ss., il quale ha messo particolarmente in evidenza «l'identità della situazione sociale ed ambientale in cui agiscono i rispettivi sostenitori delle parti» (vd. *Nuove luci* cit. 202). Dall'indagine prosopografica svolta dall'autore è emerso che «a favore di Giusta si muove un ambiente sociale ben più elevato di quello a cui la *puella*, ingenua o liberta che fosse, ci aspetteremmo appartenesse» (così Costabile, *Nuove luci* cit. 208). Ma in argomento vd. ancora Lintott, *Freedmen and Slaves* cit. 555 ss., spec. 560 ss. Imprescindibile è oggi una riconsiderazione della condizione socio economica dei personaggi coinvolti nel 'processo di Giusta' alla luce dei nuovi dati che, sulla prosopografia e sull'onomastica ercolanese tra il 50 e il 70 d.C., emergono dal lavoro di ricomposizione e di rilettura delle *tabulae Herculanae* a cui attende da tempo Camodeca. Cfr., in part., Camodeca, *La ricostruzione dell'élite municipale ercolanese* cit. 167 ss.; Id., *Per una riedizione dell'archivio ercolanese* cit. 275 ss.

⁴⁹ A TH. 16-20, leggibili nel contenuto, si possono aggiungere quei *testimonia* di cui restano solo le liste dei *signatores*, ove tra questi figurino anche personaggi legati a Giusta per aver sottoscritto altre deposizioni in suo favore: così Arangio-Ruiz, *Nuove osservazioni* cit. 116 ss. Ma vd. anche oltre nel testo; G. Camodeca, *Tabulae Herculanae. Edizione e commento*, I Roma 2017, *passim*.

Dei due testimoni che depongono in favore di Calatoria, inoltre, uno è costretto a rilasciare dichiarazione scritta tramite terzo perché analfabeta, come si legge nel relativo documento (TH. 24). Al riguardo, non escluderei la possibilità che questa deposizione fosse stata aggiunta tra gli *instrumenta probatori pro Calatoria Themide*, pur essendo scarsamente credibile anche perché resa da un liberto della donna, onde evitare che nel tribunale capitolino venisse inficiata tout court l'unica altra deposizione testimoniale scritta, che sarebbe stata prodotta in suo favore; vale a dire, TH. 23. Se ciò è plausibile, allora, la regola riassunta nel brocardo *unus testis nullus testis*⁵⁰, per l'esperienza giuridica di Roma antica, troverebbe nei trittici ercolanesi una conferma *per tabulas* interessante, perché relativa alla prassi processuale romano-italica della prima età imperiale e al sistema formulare.

Il forte divario tra il numero dei documenti probatori *pro Iusta* e quelli *pro Calatoria* lascia pensare, ragionevolmente, che l'onere della prova nella lite dinanzi al pretore urbano gravasse sulla prima⁵¹; e ciò avvalorava, insieme con diversi altri elementi, l'idea secondo cui la questione incidentale di *status* avrebbe potuto essere portata da Giusta nel tribunale capitolino ricorrendo a un *praeiudicium an ingenua sit*⁵².

⁵⁰ In argomento cfr. A. Metro, *Unus testis nullus testis*, in *Labeo* 44, 1998, 60 ss.; C. Masi Doria, *Exemplum pessimum: Quinto Mucio e il testimonium in Val. Max. 4.1.11*, in *Index* 38, 2010, 70 ss., con altra lett.

⁵¹ Sulla possibilità di ricondurre già al processo classico nel sistema dell'*ordo* il principio per cui l'onere della prova incombe sull'attore, rinvio ai classici contributi di G. Pugliese, *L'onere della prova nel processo romano per formulas*, in *RIDA*. 3, 1956, 349 ss.; Id., *Per l'individuazione dell'onere della prova nel processo romano per formulas*, in *Studi G.M. De Francesco* 1, Milano 1957, 533 ss. (= *Scritti giuridici scelti* 1 cit., 177 ss.); Id., *Regole e direttive sull'onere della prova nel processo romano per formulas*, in *Scritti giuridici in memoria di P. Calamandrei*, Padova 1958, 679 ss.; G. Longo, *Onus probandi*, in *AG*. 148-149, 1955, 61 ss.; Id., *Nuovi contributi in tema di onus probandi*, in *Iura* 8, 1957, 43 ss.; Id., *L'onere della prova nel processo civile romano*, in *Iura* 11, 1960, 149 ss.; F. Arcaria, *La prova, l'onere della prova e la non contestazione nell'esperienza giuridica romana*, in *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Catania* 9, 2007-2008 (ma pubbl. nel 2009), 355 ss. L'argomento è stato di recente riconsiderato alla luce di testi di derivazione giurisprudenziale e di singole costituzioni imperiali da B. Cortese, *L'onere della prova nella giurisprudenza romana classica*, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese* 1, a c. di L. Garofalo, Padova 2012, 393 ss., a cui rinvio per ulteriore bibl.

⁵² In tal senso vd. Donadio, *Donne e quaestiones di status* cit. 137 ss., spec. 140; e *Praeiudicia e divisio actionum* cit. 503 ss. La tesi prevalente, favorevole all'esistenza in epoca classica di un *praeiudicium an ingenuus sit*, che ha trovato riscontro già nella palingenesi leneliana (cfr. O. Lenel, *Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig 1927³, 341), è stata generalmente ribadita proprio sulla base dei trittici TH. 13-30. Al riguardo cfr., principalmente, Arangio-Ruiz, *Il processo di Giusta* cit. 129, 144; Id., *Les tablettes d'Herculanum*, in *RIDA*. 1,

Come preciserò meglio in seguito, le deduzioni a cui pervengono i *testes* favorevoli a *Petronia Iusta* – e che sono racchiuse in frasi sempre identiche, quasi stereotipe, poste in calce alle parti narrative dei documenti – implicano, da parte della fanciulla, la richiesta a vedersi riconoscere la propria condizione d'ingenua, per essere nata in un momento successivo alla liberazione della madre: ...*ex eo me scire mulierem d. q. a. ingenuam natam esse ex Petronia Vitale* (vd. TH. 16-20).

In molti hanno giustamente sottolineato che l'oggetto del contendere tra le due donne verteva esattamente sul momento della nascita di Giusta rispetto all'affrancazione di Vitale, discutendosi se ella fosse stata partorita prima o dopo la manomissione della madre⁵³. Sarebbe stata la convivenza della fanciulla nella casa di *Petronius Stephanus* e della moglie a ingenerare dubbi sul suo *status*; incertezza, di cui Calatoria avrebbe potuto approfittare alla morte del marito e della sua liberta Vitale.

In realtà, che fosse Giusta ad assumere l'iniziativa processuale per l'accertamento del proprio *status*, e non l'avversaria come avrebbe richiesto il ricorso a un *praeiudicium an liberta sit* (in quanto la situazione vantata con questa formula, essendo di precipuo interesse della presunta patrona, avrebbe implicato la necessità di un'iniziativa processuale da parte di quest'ultima)⁵⁴, si evince anche dal fatto che TH. 29 doveva essere un ulteriore *instrumentum* probatorio presentato da *Petronia Iusta* a sostegno della propria tesi, se è verosimile – come ha sostenuto Arangio-Ruiz – che il trittico documenti la *manumissio Vitalis*.

Sempre nella medesima direzione, si può ricordare che nei *vadimonia Romam* TH. 13-15 – che sono tutti certamente precedenti all'introduzione della lite nel *tribunal praetoris urbani* a Roma, trattandosi di esemplari di 'Ladungsvadimonium'⁵⁵ – è indicata Giusta come parte creditrice dell'obbligazione di *certo die et*

1948, 22 ss.; G. Luzzatto, *Praeiudicium e sponsio praeiudicialis. (A proposito delle tavolette ercolanesi relative al processo di Giusta)*, in *Studi B. Donati*, Bologna 1954, 36 ss.; K. Hackl, *Praeiudicium im klassischen römischen Recht*, Salzburg-München 1976, 225 nt. 28, 228 ss.; M. Talamanca, *Processo civile (diritto romano)*, in *ED*, 36, Milano 1987, 69 nt. 494.

⁵³ Su ciò cfr., per tutti, Boyé, *Pro Petronia Iusta* cit. 46 s.; e, più di recente, Metzger, *The Case* cit. 153.

⁵⁴ Sul *praeiudicium an libertus sit* siamo informati da Gai 4.44 e da diversi testi della Compilazione giustiniana, come I. 4.6.13; D. 22.3.18 pr.; D. 40.14.6. Con il *praeiudicium an libertus sit*, invece, ad agire era il presunto patrono e l'accertamento positivo con cui si fosse eventualmente conclusa la lite comportava il riconoscimento di un rapporto di patronato in suo favore. Su quest'aspetto rinvio, per tutti, a Talamanca, *Processo civile (diritto romano)* cit. 69 nt. 494, con altra bibl.

⁵⁵ La dottrina meno recente era concorde su quest'aspetto e sulla probabile redazione dei *vadimonia* direttamente a Ercolano. In tal senso cfr., per tutti, Arangio-Ruiz, *Il processo di Giusta* cit. 129 ss.; Id., *Nuove osservazioni* cit. 116 ss.; Id., *Nuovi aspetti del processo romano in un 'fascicolo' ercolanese*, in *Atti del Congresso Internazionale di diritto processuale civile*, Roma

loco sisti, e non Calatoria Temide, la quale invece risulta parte promittente. Di conseguenza, era sulla prima che gravava l'onere dell'*in ius vocatio* verso Calatoria nel tribunale capitolino; onere, che l'imposizione derivante dalla promessa vadimoniale finiva per facilitare, in quanto la sua coercibilità veniva ad essere garantita attraverso un'*actio ex stipulatu* (l'*actio vadimonii deserti*)⁵⁶.

Sebbene sia credibile che in taluni casi, in ragione dei diversi adattamenti funzionali del vadimonio stragiudiziale, venissero conclusi *vadimonia* reciproci, attraverso cui i litiganti diventavano vicendevolmente *reus stipulator* e *reus promissor* l'uno dell'altro, nel caso dei trittici ercolanesi si è certamente di fronte a esemplari di *stipulatio vadimonium sisti* univoca, posto che nei documenti è sempre Calatoria (o un suo *procurator ad litem*) a figurare come promittente dell'obbligo di comparizione *Romae in foro Augusto*⁵⁷.

1953, 196 ss.; G. Ferrari, *Appunti in tema di vadimonium nel processo per legis actiones*, in *AG*. 151, 1956, 95 ss.; G. Pugliese, *Le tabulae Herculanae relative al processo di Giusta*, in *Prolegomena – Documenti e studi storici e filologici* 1, 1952, 117 ss. (= *Scritti giuridici scelti* 1. cit. 129 ss.); Camodeca, *L'archivio puteolano dei Sulpicii* 1 cit. spec. 43; Id., *Per un primo aggiornamento all'edizione dell'archivio dei Sulpicii (TPSulp.)*, in *CCG-G*. 11, 2000, 182 s.; D. Cloud, *Some Thoughts on vadimonium*, in *ZSS*. 119, 2002, 162. Ha negato che i trittici TH. 13-15 conservino esemplari di *vadimonia* stragiudiziali volontari, invece, E. Metzger, *Interrupting Proceedings in iure: vadimonium and intertium*, in *ZPE*. 120, 1998, spec. 220 ss.; Id., *The Case* cit. 155 ss.; Id., *The Current View* cit. 161 ss.; Id., *Litigation in Roman Law*, Oxford 2005, 51 ss., 162 s. Per una confutazione dell'ipotesi di Metzger, rinvio alle osservazioni da me già svolte in *La lite* cit. 1448 ss.; e in *Vadimonium e contendere in iure* cit. spec. 399 ss.

⁵⁶ Sul tema vd., con soluzioni in parte diversificate, T. Gimenez-Candela, *A propósito del vadimonium en las Tabulae Pompeianae de Murècine*, in *Studi C. Sanfilippo* 1, Milano 1982, 183 ss.; Ead., *Notas en torno al vadimonium*, in *SDHI*. 48, 1982, 126 ss.; J.G. Wolf, *Aus dem neuen pompejanischen Urkundenfund: Die Streitbeilegung zwischen L. Faenius Eumenes und C. Sulpicius Faustus*, in *Studi C. Sanfilippo* 6, Milano 1985, 771 ss.; Id., *Das sogenannte Ladungsvadimonium*, in *Satura Feenstra*, a c. di J.A. Ankum - J.E. Spruit - F.B.I. Wubbe, Freiburg 1985, 59 ss.; Id., *Der neue pompejanische Urkundenfund. Zu Camodeca, Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii*, in *ZSS*. 118, 2001, 90 ss.; Id., *Vadimonium in Ciceros Rede pro Quinctio*, in *SDHI*. 74, 2008, 79 ss.; A. Bürge, *Zum Edikt 'De edendo'*, in *ZSS*. 112, 1995, 4 s.; M. Kaser - K. Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1996², 231; Camodeca, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum* I cit. 49 s.; Metzger, *The Current View* cit. 133 ss.; Cloud, *Some Thoughts on vadimonium* cit. 143 ss.; J. Platschek, *Studien zu Ciceros Rede für P. Quinctius*, München 2005, 69 ss.; Id., *Vadimonium factum Numerio Negidio*, in *ZPE*. 137, 2001, 281 ss. Per una più articolata riconsiderazione d'insieme della funzione tipica del 'Ladungsvadimonium' rinvio a due miei lavori: *Vadimonium e contendere in iure* cit. spec. 436 ss., e *La funzione* cit. 239 ss., dove si possono trovare ulteriori indicazioni bibliografiche.

⁵⁷ Il 'Ladungsvadimonium' si prestava a realizzare diversi interessi delle parti, compatibili con la *causa litigandi*, e rappresentava un duttile strumento per dare attuazione a specifiche *conventiones*, che fossero connesse con la preparazione e con l'introduzione di una lite in sede giudiziaria. Essa perciò ben poteva constare in singole ipotesi di reciproche promesse dei contraenti, con impegno per entrambi a comparire in un determinato luogo, data ed ora, al fine di

Questa circostanza assume rilievo di non poco momento, ove si consideri che nel ‘dossier’ sono racchiusi, tutti insieme, sia *instrumenta* probatori favorevoli a Giusta (come le deposizioni testimoniali racchiuse in TH. 16-20, 21-22, 25-26 e 28; la *manumissio Vitalis* in TH. 29 e quella, forse, di Petronio Telesforo in TH. 30); sia *testimonia pro Calatoria Themide* (come TH. 23-24). Questa peculiarità ha indotto molti a supporre – con buon fondamento – che la lite tra le due donne non sarebbe mai pervenuta nel *tribunal*

risolvere una controversia in atto. L’accordo, ad esempio, poteva realizzare una deroga ai limiti sulla giurisdizione municipale, con vincolo anche per l’attore a non proporre la causa in una sede diversa da quella scelta con la controparte e nella quale si fosse impegnato a comparire *certo die*. La fissazione convenzionale di un termine per l’assunzione della lite, congiuntamente a successivi rinvii della data inizialmente concordata tra le parti, poteva costituire anche un duttile espediente, cercato dai *litigatores* consensualmente, per definire e conoscere le reciproche posizioni onde valutare più fondatamente se portare la controversia in tribunale o, al contrario, risolverla in via amichevole. La funzionalità delle promesse di comparizione nella prassi provinciale d’età imperiale rispetto alla scelta di un ‘*forum conventionis*’ fu messa in luce già da L. Wenger, *Rechtshistorische Papyrusstudien*, Graz 1902, 86 s., sebbene per una fattispecie paragonabile al *vadimonium* del sistema formulare solo in parte (su quest’ultimo aspetto cfr. G. La Pira, *Un caso di vadimonium iureiurando*, in *Studi A. Albertoni* 1, Padova 1935, 445 ss.; e F. La Rosa, *Il vindex nella in ius vocatio e il garante del vadimonium*, in *Studi E. Betti* 3, Milano 1962, 326 ss.). Sull’impiego del *vadimonium Romam* in connessione con la deroga convenzionale ai limiti sulla giurisdizione municipale, con riferimento alla così detta *Romae revocatio* attestata nel frg. Atest. Il. 15-16, vd. U. Laffi, *Osservazioni sul contenuto e sul testo del Fragmentum Atestinum*, in *Athenaeum* 85, 1997, 119 ss. (= *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, 297 ss.); F. Sartori, *Gallia Cisalpina e distretti alpini*, versione pubblicata postuma a c. di M.S. Bassignano, in *Riflessioni su storia e diritto in Roma antica*, Padova 2005, 28 s., con ulteriore bibl. Sembrerebbe accennarsi a casi di *vadimonium* con impegno reciproco delle parti a *certo loco* e *certo die sisti*, in Cic. *pro Tull.* 8.20; *pro Quinct.* 5.22 e 6.23, su cui cfr. G. Pugliese, *Il processo civile romano*, 2/1. *Il processo formulare*, Milano 1963, 168. Le circostanze del ritrovamento dell’archivio con le tavolette sul ‘processo di Giusta’ e, soprattutto, il contenuto dei documenti con l’indicazione della medesima litigante come parte promittente la comparizione *certo die et loco* – vale a dire, sempre Calatoria o un suo *procurator ad litem* (*Calatorius Spondon*) – inducono a escludere che TH. 13-15 conservino esemplari di *vadimonia* con vicendevoli obblighi di comparizione delle parti. Quest’ipotesi è stata sostenuta in passato da Crook, *Law and Life* cit. 48 s., e *Working Notes on Some of the New Pompeii Tablets*, in *ZPE.* 29, 1978, 229 s., il quale ha parlato di ‘mutual’ *vadimonia*. Sulla questione torna, di recente, Metzger, *The Current View* cit. 147. Il *vadimonio* era una *stipulatio* (del tipo volontaria o pretoria, a seconda che fosse conclusa prima del processo o su richiesta del magistrato giudicante nella fase *in iure*); e come tale non poteva che far sorgere *obligatio* a carico di una parte. Tuttavia, obbligazioni reciproche di *certo die et loco sisti* potevano essere assunte mediante *vadimonia* ‘incrociati’. Si può pensare, ad esempio, a mutui impegni per incontrarsi in un luogo in cui rivolgersi al magistrato per un atto di cosiddetta volontaria giurisdizione. In questo caso, la *stipulatio vadimonium sisti* non aveva però una *causa litigandi*. Il fatto stesso, che nelle fonti di tradizione giurisprudenziale – come in D. 2.4.4 pr. (Ulp. 5 *ad ed.*) – si specifichi la *causa litigandi*, porta a supporre che la *stipulatio sisti* potesse realizzare anche altre ‘cause’.

praetoris urbani, perché le contendenti avrebbero trovato una composizione amichevole della controversia direttamente a Ercolano. In tal senso deporrebbe anche il fatto che il ‘fascicolo processuale’, con tutta la documentazione destinata a essere portata nel tribunale capitolino, fu trovato nella casa del Bicentenario, la quale alla morte di Petronio Stefano era passata alla moglie Calatoria⁵⁸. Si è prevalentemente pensato, pertanto, che quest’ultima fosse anche la proprietaria dell’archivio di tavolette cerate rinvenute al piano superiore della maestosa *domus* ercolanese⁵⁹ e che nelle sue mani fossero finiti gli atti di un procedimento verosimilmente mai sottoposto alla cognizione del magistrato superiore a Roma⁶⁰.

⁵⁸ Quest’ipotesi è stata riproposta, in part., da J. Andreau, *Le tavolette cerate*, in *Pompei 79. Raccolta di studi per il XIX centenario dell’eruzione vesuviana*, Napoli 1979, 274 s.; e da Carnabuci, *I luoghi* cit. 60 ss.

⁵⁹ Sul luogo in cui venivano usualmente conservate le ciste o le casse lignee con le tavolette cerate vd., per tutti, E. Sachers, *Tabula*, in *PWRE*. 4/A.2, Stuttgart 1932, 1885 s.; A. Maiuri, *Tabulae ceratae Herculanaenses*, in *PP*. 1, 1946, 375 ss.

⁶⁰ Tutti i documenti in questione, sia quelli *pro Calatoria* che quelli *pro Iusta*, furono trovati come detto in un’unica cassa lignea, a eccezione di TH. 30. Fra le *tabulae* faticosamente ricomposte da Pugliese Carratelli non si trovò traccia né della formula con lo *iussum iudicandi*, né tanto meno della sentenza del giudice. Questa circostanza ha indotto gli studiosi a trarre svariate conclusioni in merito allo stadio, a cui sarebbe pervenuta la controversia tra le due donne al tempo dell’eruzione vesuviana del 79 d.C.: in argomento cfr., segnatamente, Arangio-Ruiz, *Il processo di Giusta* cit. spec. 145 nt. 2; Id., *Nuovi aspetti* cit. 197 ss.; Id., *Tavolette ercolanesi* cit. 224 s.; Boyé, *Pro Petronia Iusta* cit. spec. 31; Id., *Replicatio pro Iusta* cit. 1008. Ampia adesione riscosse in passato l’ipotesi secondo cui L. Cominius Primus sarebbe stato il *iudex* del processo e l’ultimo abitante della *domus* del Bicentenario, onde il ‘fascicolo processuale’ si sarebbe trovato al tempo del tragico evento nelle sue mani: in tal senso Piganiol, *Observations* cit. 566; Arangio-Ruiz, *Nuove osservazioni* cit. 145 nt. 2; Luzzatto, *Praeiudicium* cit. 33 s. Questa spiegazione è stata contestata in tempi recenti, in part., da Costabile, *Nuove luci* cit. 187 ss., spec. 226, secondo cui la documentazione non avrebbe potuto trovarsi nella casa del giudice, perché anzi il processo neppure sarebbe giunto alla fase *apud iudicem*. A suo avviso, i trittici non erano conservati dalla convenuta, in quanto l’archivio di cui facevano parte sarebbe appartenuto a tale M. Heluius Eros, ultimo *habitor* dell’appartamento al piano superiore della casa del Bicentenario, legato a Giusta e, forse, suo *procurator ad litem*. In base a quest’ipotesi, gli atti sarebbero finiti nelle mani della parte attrice, piuttosto che in quelle di Calatoria, come si è generalmente pensato. Ma argomenti convincenti in favore dell’attribuzione a Calatoria Themis dell’archivio contenente i trittici TH. 13-30 si trovano, a mio parere, in Boyé, *Replicatio pro Iusta* cit. 1008; Carnabuci, *I luoghi* cit. 62, con altra bibl.; Camodeca, *Per una riedizione dell’archivio ercolanese* cit. 259; Id., *Archivi privati e storia sociale delle città campane: Puteoli ed Herculaneum*, in *Prosopographie und Sozialgeschichte. Studien zur Methodik und Erkenntnismöglichkeit der Kaiser Prosopographie*, Köln-Wien 1993, 341 nt. 6.

III. La datazione dei testimonia

Gli unici documenti datati dell'archivio sono i *vadimonia*. TH. 14 fu redatto il 7 settembre del 74 d.C.⁶¹ e in esso Calatoria, con l'*auctoritas* del tutore Petronio Telesforo, liberto del marito, s'impegnava a presentarsi *Romae in foro Augusto, ante tribunal praetoris urbani* (pag. 2, ll. 4-5)⁶², per il successivo 3 dicembre.

Quanto a TH. 13, per questo trittico non è stato possibile restituire con certezza la data di redazione⁶³, che avrebbe potuto chiarirne il rapporto con TH. 14. Il suo formulario però è parso identico rispetto a quest'ultimo, onde l'opinione prevalsa a partire dagli studi di Arangio-Ruiz⁶⁴ è stata quella che, nel mettere variamente in relazione i due documenti tra loro⁶⁵, riconosce an-

⁶¹ Cfr. S. Dusanic, *On the consules suffecti of A.D. 74-76*, in *Epigraphica* 30, 1968, 59 ss.; Camodeca, *L'archivio puteolano dei Sulpicii* 1 cit. 51 nt. 44; Metzger, *The Case* cit. 153 nt. 5; Platschek, *Vadimonium factum Numerio Negidio* cit. 283 nt. 14.

⁶² Sui dati che le tavolette ercolanesi e quelle dell'archivio dei Sulpicii concernenti *vadimonia Romam* offrono in merito ai luoghi di esercizio della giurisdizione pretoria nel foro d'Augusto vd., in part., G. Camodeca, *Una nuova fonte sulla topografia del foro d'Augusto (TPSulp. 19 = TP. 84 = 102)*, in *Athenaeum* 64, 1986, 505 ss.; Id., *L'archivio puteolano dei Sulpicii* 1 cit. 49 s.; Carnabuci, *I luoghi* cit. *passim*; A. Parma, *I tribunalia praetorum in Foro Augusto*, in *Labeo* 46, 2000, 112 ss., con ulteriore bibl.

⁶³ Cfr. Pugliese Carratelli, *Tabulae Herculanaenses* 2 cit. 169.

⁶⁴ Arangio-Ruiz, *Il processo di Giusta* cit. 135; Id., *Tavolette ercolanesi* cit. 228.

⁶⁵ Generalmente si è pensato a due copie di un medesimo documento. La maggior parte degli studiosi ha ipotizzato che la duplicazione dell'atto si fosse resa necessaria per l'opportunità di rilasciare un esemplare, oltre che alla convenuta, anche al suo tutore Petronio Telesforo. A nome di questi e di Calatoria, infatti, appaiono redatti sia TH. 14 che TH. 13. Su ciò cfr. Ferrari, *I vadimonia* cit. 173; Arangio-Ruiz, *Il processo di Giusta* cit. 135; Id., *Tavolette ercolanesi* cit. 228; Boyé, *Pro Petronia Iusta* cit. 33; C.St. Tomulescu, *Das aussergerichtliche vadimonium in den in Herculanium gefundenen Wachstafeln*, in *RIDA*. 17, 1970, 320. Secondo Costabile, *Nuove luci* cit. 192, invece, le due copie sarebbero inizialmente appartenute l'una alla convenuta e l'altra alla parte attrice, e solo in un secondo momento esse sarebbero state riunite nelle mani del *procurator ad litem* di Giusta, M. Heluius Eros. Dalla supposta raccolta degli atti presso una delle litiganti, Costabile ha tratto argomento in favore dell'ipotesi secondo cui la controversia avrebbe potuto risolversi in via amichevole già prima che si pervenisse alla *litis contestatio*, se non addirittura prima della fase *in iure* del processo a Roma. La tesi che le due copie appartenessero a ciascuna delle parti sembra trovare un elemento in proprio favore nel fatto che nel medesimo 'fascicolo' sono state ritrovate testimonianze (TH. 16-28) e documenti probatori di altro genere (TH. 29-30), favorevoli sia a Giusta che a Calatoria. Tuttavia, la circostanza che i *vadimonia* TH. 13 e 14 risultano conclusi nella persona di quest'ultima e del suo tutore Petronio Telesforo spiega meglio, a mio parere, la necessità di una duplice copia del documento. In tal senso, si può segnalare che per TH. 15 (su cui vd. *infra* nel testo) non è restituito un secondo esemplare, verosimilmente perché qui compare come promittente *Calatorius Spendon* (o *Speudon*), che era probabilmente il *procurator ad litem* di Calatoria Temide (su ciò Arangio-Ruiz, *Il processo di Giusta* cit. 134). Ha

che per TH. 13 una datazione identica a quella dell'altro vadimonio (e cioè, il 7 settembre del 74).

TH. 15, infine, venne confezionato il 12 marzo del 75 per una data di comparizione imprecisata, ma che è forse da identificare con il 12 marzo dell'anno successivo (il 76 d.C.)⁶⁶.

I *testimonia* non recano alcuna datazione. E proprio in base al rapporto tra questi documenti e i *vadimonia* datati, specie in ragione della natura stragiudiziale di questi ultimi, sono state avanzate in dottrina svariate soluzioni plausibili circa l'ordine cronologico tra gli atti a noi giunti. In realtà, non è di questo profilo che vorrei qui occuparmi, avendolo già approfondito in un precedente lavoro sulle tavolette cerate relative alla lite tra *Iusta* e *Calatoria Themis*, al quale pertanto rinvio⁶⁷. Nel presente contesto vorrei piuttosto illustrare altri elementi, che offrono di collocare la redazione dei *testimonia* in un arco di tempo ben definito, che va dall'avvento al potere di Vespasiano nel 69 alla tragica eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

I tritici dell'archivio ercolanese rinvenuto nella casa del Bicentenario, inclusi quelli concernenti *testimonia*, recano evidenti tracce delle formalità di redazione degli atti introdotte con il *senatusconsultum Neronianum* del 61 d.C.⁶⁸ Pertanto, essi sono senz'altro successivi a questa data, ed anzi verosimilmente posteriori al biennio 63-64 d.C., momento in cui la prassi campana mostra di essersi effettivamente uniformata alle nuove regole volute dall'imperatore Ne-

invece escluso l'identità fra TH. 13 e TH. 14, in part., Pugliese, *Le tabulae Herculanaenses* cit. 132, il quale ha suggerito di leggere nel primo documento una datazione differente rispetto a quella dell'altro, secondo quanto suggeriva Pugliese Carratelli nell'*editio prior* dei tritici.

⁶⁶ Così Piganiol, *Observations* cit. 566, il quale contestò l'ipotesi di Arangio-Ruiz (cfr. *Il processo di Giusta* cit. 140; e *Tavolette ercolanesi* cit. 229 s.), secondo cui TH. 15 sarebbe stato confezionato nello stesso giorno previsto per la comparizione delle parti a Roma e, forse, «proprio alle 9 del mattino, in qualche ufficio di scrittura non lontano dal tempio di Marte Ultore», per l'instaurazione del processo. A quest'ultima soluzione aderì anche Boyé, *Pro Petronia Iusta* cit. 34 nt. 2. Ma un'acuta critica alla tesi di Arangio-Ruiz è stata sollevata, in tempi più recenti, da Camodeca, *L'archivio puteolano dei Sulpicii* 1 cit. 50 nt. 44, il quale ritiene più convincente la spiegazione di Piganiol.

⁶⁷ Donadio, *La lite* cit. 1551 ss.

⁶⁸ Suet. *Ner.* 17 e PS. 5.25.6. Sul tema vd., per tutti, A. Guarino, *Note sul testamento segreto romano*, ora in *Pagine di diritto romano* VI, Napoli 1995, 298 ss.; Pugliese, *La preuve dans l'époque classique* cit. 339 ss.; M. Talamanca, *Documento e documentazione (diritto romano)*, in *ED.* 13, Milano 1964, 549 nt. 9 (con lett. precedente), 551 s.; S. Serangeli, *Studi sulla revoca del testamento in diritto romano* 1, Milano 1982, 80 ss., con ulteriore bibl.; G. Camodeca, *Nuovi dati dagli archivi campani sulla datazione e applicazione del s.c. Neronianum*, in *Index* 21, 1993, 353 ss., al quale rinvio per interessanti considerazioni sulla datazione del provvedimento; E.A. Meyer, *Legitimacy and Law in the Roman World. Tabulae in Roman Belief and Practice*, Cambridge 2004, 130 nt. 14, 165 ss.

rone⁶⁹. Questa conclusione sembra si possa, plausibilmente, inferire dalla circostanza che in tutti i trittici concernenti il ‘processo di Giusta’ le *tabellae prima* e *secunda* sono – com’è naturale per documenti d’età postneroniana – *pertusae* e legate col *triplex linum*, del quale a Pugliese Carratelli in occasione dell’*editio princeps* fu possibile addirittura rinvenire qua e là qualche breve frammento⁷⁰.

Abbiamo perciò un sicuro termine *post quem* per la redazione dei trittici, che nel caso dei *testimonia* si può ulteriormente specificare in ragione della formula di giuramento, ripetuta in modo pressoché costante dai testimoni: fatta in nome dell’imperatore Vespasiano e dei suoi discendenti (oltre che in nome di Giove)⁷¹, essa mostra che le deposizioni risalgono certamente a un momento posteriore al suo avvento al potere nel 69 d.C.

Di conseguenza, l’arco di tempo a cui è credibile ricondurre la confezione dei documenti in esame si restringe a poco meno di un decennio, dal 69-70 d.C. fino all’eruzione vesuviana del 79, o meglio fino al 75 d.C., data di confezione del secondo e ultimo *vadimonium Romam* tra le due contendenti⁷², nel quale compare tra i *signatores* tale Magio Prisco che *signat* anche quattro *testimonia pro Iustae ingenuitate* (vale a dire, TH. 17, 18, 21 e 22). È plausibile, infatti, che gli *instrumenta* probatori fossero stati già preparati dalle parti nel momento in cui le stesse si accingevano a concludere il primo *vadimonium Romam* onde vincolarsi a portare la lite di *status* nel tribunale capitolino. Sappiamo che, in occasione della stipulazione di un ‘Ladungsvadimonium’, era uso che il futuro attore precisasse alla controparte l’azione che avrebbe richiesto al magistrato

⁶⁹ Così già Pugliese Carratelli, *Tabulae Herculenses* 2 cit. 166. La circostanza che le formalità del *senatus consultum Neronianum* risulta rispettate in tutta la documentazione relativa al ‘processo di Giusta’ lascia inferire che questi atti risalgano a un’epoca successiva a quella in cui la prassi documentale ercolanese mostra di essersi effettivamente conformata alle nuove regole, e che Camodeca in base all’esame dei trittici campani ha individuato nel biennio 63-64 d.C.: cfr. Camodeca, *Nuovi dati dagli archivi campani* cit. 353 ss.

⁷⁰ Come ricorda lo stesso Pugliese Carratelli, *Tabulae Herculenses* 2 cit. 166. Riguardo a TH. 27, tuttavia, Camodeca, *La ricostruzione dell’élite municipale ercolanese* cit. 16 nt. 25, ha messo in luce come la lista dei *signatores* del documento vada riferita a un’epoca anteriore al 63-64 d.C., con la conclusione che il trittico non può ascriversi, insieme con tutti gli altri atti relativi al ‘processo di Giusta’, al momento in cui la prassi campana si era definitivamente adeguata alle prescrizioni del *senatus consultum Neronianum*.

⁷¹ Cfr., a titolo esemplificativo, Cic. *pro Font.* 12.27; 13.30; 14.31 (dove il giuramento è reso in nome di Giove Capitolino).

⁷² Il più tardo dei documenti datati è il secondo *vadimonium Romam*, del marzo del 75. I *testimonia*, tutti privi di datazione, riguardano deposizioni private rilasciate a futura memoria dai sostenitori delle parti. Essi, dunque, non possono che essere antecedenti o coevi ai *vadimonia* stragiudiziali, con cui la lite avrebbe dovuto essere introdotta nel tribunale capitolino. Sulla natura dei *testimonia* ercolanesi torno oltre, al § 4.

una volta introdotta la fase *in iure* del procedimento⁷³. È verosimile, pertanto, che proprio in occasione dell'*editio actionis* stragiudiziale, sia pure effettuata in queste forme⁷⁴, si procedesse contestualmente anche all'*editio instrumentorum*.

Sempre sulla datazione dei *testimonia*, dallo stato degli atti si traggono elementi interessanti per un inquadramento cronologico più specifico delle deposizioni favorevoli all'una e all'altra litigante. Più precisamente, fra i *testimonia pro Calatoria* e quelli rilasciati in favore di Giusta è possibile individuare uno scarto temporale, in quanto i primi risultano redatti mentre *Iusta* era ancora *puella*, mentre gli altri allorché la stessa – per aver raggiunto la *pubertas* – poteva essere definita dai testimoni già *mulier*.

In altri termini, la lettura dei documenti probatori consente d'ipotizzare che i *testimonia pro Calatoria Themide*, rispettivamente di Sesto Vibidio Ampliato (TH. 23) e di Calatorio Marullo (TH. 24), furono confezionati in un momento precedente alla redazione delle deposizioni scritte in favore della controparte. Nelle prime (TH. 23-24), infatti, *Iusta* è detta sempre *puella*, senza alcuna distinzione a seconda che se ne parli al passato (rispetto alle vicende ricordate dai testimoni) o al presente (con riferimento, cioè, alla lite in corso)⁷⁵. Nei *testimonia* favorevoli a Giusta – al contrario – quest'ultima è definita *puella* quando il teste narra fatti del passato, che di volta in volta adduce a sostegno dell'*ingenuitas* della donna; e *mulier*, allorquando vi fa riferimento come persona sulla cui condizione giuridica verte la controversia in atto (*mulier de qua agitur*).

In base al confronto tra le testimonianze rilasciate in favore dell'una e dell'altra parte e alla luce della considerazione del diverso modo con cui i testimoni si riferiscono a *Iusta* in TH. 16-20 o in TH. 23-24, è dato inferire che il suo passaggio dallo stato di *puella* a quello di *mulier* – e perciò, presumibilmente, dalla sottoposizione alla *tutela impuberis* a quella *muliebris* – deve collocarsi nel periodo intercorso fra la redazione dei *testimonia pro Calatoria Themide* e quella dei *testimonia* adottati da Giusta in favore della propria *ingenuitas*, che per le ragioni appena esposte appaiono recensiori rispetto ai primi.

All'epoca della stipulazione dei *vadimonia Romam* potrebbe risalire taluno dei *testimonia pro Iusta*, come in particolare quello rilasciato da Petronio Telefso (TH. 16), che è sigillato da personaggi presenti anche nella lista di pag.

⁷³ Cfr. TPSulp. 2 e 15, nei quali si fa espresso riferimento all'azione che il futuro attore intendeva proporre (nel primo caso, l'*actio empti*; nel secondo, l'*actio venditi*), in perfetta analogia con l'*editio actionis* stragiudiziale nell'*in ius vocatio* (D. 2.13.1 pr.). Su ciò cfr. Camodeca, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum* cit. 52.

⁷⁴ Su cui, del resto, vd. la testimonianza ulpiana trådita in D. 2.13.1.1 (Ulp. 4 *ad ed.*): *Edere est etiam copiam describendi facere: vel in libello complecti et dare; vel dictare...*

⁷⁵ Di quest'aspetto mi sono occupata in *La lite* cit. 1559 ss., spec. 1574 ss., a cui perciò rinvio.

4 del secondo vadimonio (cioè TH. 15, redatto il 12 marzo del 75 d.C.). Tra i *signatores* di questo *testimonium* figura in particolare *N. Magius Priscus*⁷⁶, che risulta avere svolto in favore della più giovane delle due donne un ruolo importante nelle vicende relative al processo⁷⁷, in quanto *signat* anche quattro deposizioni testimoniali tra quelle *pro Iustae ingenuitate* (vale a dire, TH. 17-18 e 21-22).

L'assenza di datazione nei *testimonia*, soprattutto, si può spiegare ove si consideri che i relativi trittici non contenevano altro se non copie consegnate nell'ambito dell'*editio actionis* e *instrumentorum* stragiudiziale, che in quanto tali non dovevano necessariamente recare il sigillo dell'autore dell'atto e la relativa data di redazione⁷⁸.

IV. *La natura dei testimonia*

Unitamente al problema della datazione dei documenti e del rapporto cronologico tra gli uni e gli altri, e rispetto alle fasi dell'iter che si rendeva necessario per portare la lite nel *tribunal praetoris urbani* a Roma, si è molto discusso sulla natura delle deposizioni testimoniali. Ci si è chiesto, in particolare, se in TH. 16-26 e 28 siano contenuti esemplari di testimonianze private, rese dai *testes* alla parte interessata *inter paucos signatores* e in vista della loro utilizzazione in un futuro processo; o se – al contrario – siano racchiuse deposizioni rilasciate di persona dai testimoni, a procedimento in corso, e verbalizzate direttamente

⁷⁶ Dalla circostanza che Magio Prisco, insieme con Blossio Scauro, *signat* il vadimonio TH. 15, si è generalmente desunto che i due uomini avessero accompagnato Giusta a Roma: così, in part., Martini, *Una esercitazione romanistica* cit. 292. In realtà, entrambi figurano tra i *signatores* anche di *testimonia* scritti e stragiudiziali redatti a Ercolano; e ciò lascia pensare che non dovettero predisporre alcun viaggio verso il tribunale capitolino, né per deporre come *testes*, né per difendere come avvocati le ragioni della fanciulla.

⁷⁷ I rapporti tra Magio Prisco e Giusta sono stati variamente definiti in dottrina (ma sempre in modo congetturale, atteso lo stato dei documenti e le deduzioni che i trittici leggibili nel contenuto consentono d'inferire). In un primo momento, Arangio-Ruiz, *Nuove osservazioni* cit. 119, suggerì che *N. Magius Priscus*, uomo con una posizione economica e sociale di un certo rilievo, invaghitosi della giovane e desideroso di unirli a sé in matrimonio, si fosse attivato per aiutare Giusta a rivendicare il suo stato di donna ingenua. Su questa ipotesi si espresse in senso fortemente critico Piganiol, *Observations* cit. 565. Successivamente, lo studioso italiano mutò opinione, supponendo questa volta che l'uomo non fosse altro che il suo avvocato che, preparandosi ad assistere più tardi la sua cliente davanti al giudice, l'avesse aiutata – come si soleva fare – a raccogliere le prove della sua ingenuità e guidata nella fase *apud iudicem* del processo: cfr. Arangio-Ruiz, *Tavolette ercolanesi* cit. 224 nt. 5. In favore di questa spiegazione vd. anche Costabile, *Nuove luci* cit. 205.

⁷⁸ Su questo punto torno più estesamente oltre nel testo.

nel *tribunal praetoris urbani* o in un ufficio nelle sue immediate vicinanze (o, ancora, in quello dei duoviri municipali a Ercolano).

Arangio-Ruiz⁷⁹ pensò, inizialmente, che i *testimonia* fossero successivi ai *vadimonia*: essi sarebbero stati redatti in una fase avanzata del processo sullo *status Iustae* nel tribunale capitolino, tutti nello stesso tempo e sotto il controllo di un'autorità pubblica. Riguardo a quest'ultimo aspetto, egli profilò due diverse spiegazioni: a) che, trovandosi il giudice della causa nell'Urbe e volendo risparmiare ai numerosi testimoni le spese e il disagio di un viaggio verso la capitale per la fase dibattimentale al suo cospetto, le deposizioni fossero state assunte per rogatoria, dall'ufficio e sotto il controllo dei duoviri ercolanesi; b) che, per garantire al meglio la veridicità delle testimonianze, il *iudex privatus*, residente per ipotesi nel municipio campano, avesse imposto ai *testes* di trascriverle di proprio pugno.

Com'è evidente, però, entrambe le soluzioni sono del tutto congetturali, tanto che lo stesso Arangio-Ruiz⁸⁰ ebbe modo di ritornare sulla questione rivedendo le deduzioni a cui era giunto. Ma anche sul tempo di redazione e sulla natura dei *testimonia*, l'insigne romanista modificò in un secondo momento⁸¹ radical-

⁷⁹ Cfr. *Les tablettes d'Herculanum* cit. 22 ss.; e *Il processo di Giusta* cit. 135, 145 ss. In quest'ultimo articolo, Arangio-Ruiz adduce nuovi argomenti a sostegno dell'ipotesi che i *testimonia* sarebbero stati redatti in una fase avanzata del processo sullo *status Iustae* nell'Urbe, con la supervisione di un'autorità o di un addetto del tribunale.

⁸⁰ Cfr. *Nuove osservazioni* cit. 120 s.

⁸¹ Arangio-Ruiz, *Nuove osservazioni* cit. 120 ss., e *Tavolette ercolanesi* cit. 224, 234. La circostanza che nessuno dei *signatores* dei *testimonia pro Iusta* ricorre tra quelli delle deposizioni in favore dell'avversaria, e viceversa, indusse l'insigne romanista a escludere che si potesse trattare di atti posti in essere simultaneamente nel corso di un medesimo procedimento. Egli così si persuase della natura privata dei *testimonia* e della loro redazione in un momento antecedente all'introduzione della lite pregiudiziale nel tribunale capitolino. A una conclusione parzialmente differente giunse, però, in un articolo successivo: cfr. V. Arangio-Ruiz, *Tavolette ercolanesi* cit. 224 ss., dove ribadì l'antiorità dei *testimonia pro Iustae ingenuitate* (TH. 16-20) ai *vadimonia* (TH. 13-15), e dove sostenne che le deposizioni *pro Calatoria Themide* sarebbero state confezionate dopo l'accettazione della lite da parte della stessa (a fase *in iure* già conclusa, dunque). In realtà, come ho cercato di dimostrare altrove (cfr. Donadio, *La lite* cit. 1559 ss.), i trittici in questione offrono elementi testuali utili a ricostruire il rapporto cronologico fra gli uni e gli altri *testimonia* in senso inverso rispetto a come delineato nelle conclusioni che Arangio-Ruiz desumeva nel lavoro del 1959. I testimoni *pro Calatoria* parlano di Giusta come *puella* sia rispetto al momento della lite, sia riguardo all'epoca delle vicende narrate; al contrario, i sostenitori di *Petronia Iusta* definiscono la stessa *mulier* rispetto al tempo della controversia e *puella* nel ricordare episodi del passato, che a loro avviso deponevano in favore della sua *ingenuitas*. Questa particolarità mi ha indotto a concludere che i *testimonia pro Calatoria* furono confezionati prima di quelli presentati da Giusta, con la conseguenza che l'iniziativa per il processo vertente sulla *quaestio de ingenuitate* sarebbe stata assunta da quest'ultima dopo che la controparte aveva già provveduto a procurarsi delle testimonianze scritte in suo favore.

mente le conclusioni che aveva in precedenza esposto, ipotizzando questa volta che i *testimonia* sarebbero stati raccolti da parte attrice prima dei *vadimonia*, con i quali il processo ebbe inizio, e dalla convenuta prima che fosse accettata la *lis*. Una più attenta valutazione delle liste dei *signatores* di TH. 16-26 e 28, unitamente alla considerazione che troppo elevato era il numero dei personaggi che – come autori dei *testimonia* o come *signatores* dei documenti – avrebbero dovuto seguire le due contendenti fino a Roma, lo convinse infine della loro natura privata e della loro verosimile redazione in un momento antecedente alla fase *apud iudicem* del processo sullo *status Iustae*, che si sarebbe celebrato nel tribunale capitolino⁸².

Con la nuova interpretazione di Arangio-Ruiz concordò anche Piganiol⁸³, il quale sostenne che le testimonianze documentate in TH. 16-26 e 28 sarebbero state preparate su iniziativa privata dell'una e dell'altra parte in vista del futuro dibattimento dinanzi al *iudex* nella capitale, rappresentando null'altro che esemplari dei *testimonia privata scripta* largamente in uso nella prassi giudiziaria d'età classica, sia per il processo privato sia per quello criminale (vd. Quint. *inst. orat.* 5.7.1-2).

A questa soluzione aderì anche Luzzatto⁸⁴, il quale tuttavia sollevò un'obiezione importante contro l'assunto secondo cui i *testimonia* sarebbero stati confezionati a fase *in iure* ancora in corso o già conclusa, e certo anteriormente all'introduzione della fase *apud iudicem* del processo di *status* in Roma. Egli segnalò, infatti, l'assenza – tra i documenti che integrano il 'dossier' sul 'processo di Giusta' – della formula con il relativo *iussum iudicandi*, necessario per l'attribuzione al giudice privato del potere di pronunciarsi sulla controversia pregiudiziale relativa alla condizione giuridica di *Petronia Iusta*.

Sulla natura privata e stragiudiziale delle deposizioni testimoniali scritte avanzò forti dubbi invece Boyé⁸⁵, in base a due ordini di considerazioni. In primo luogo, egli rilevò che l'assenza di ogni datazione nei trittici TH. 16-20 e 23-24 (gli unici *testimonia* leggibili nel contenuto) rappresenta una circostanza assolutamente anomala rispetto a quanto è in genere documentato per le *testationes* private pervenuteci da altri archivi di tavolette cerate, che sono di norma datate⁸⁶. Questa

⁸² Cfr. Arangio-Ruiz, *Nuove osservazioni* cit. 120, dove l'autore ribadisce l'idea secondo cui il processo sarebbe giunto al momento dell'eruzione vesuviana del 79 d.C., in una fase avanzata.

⁸³ Cfr. *Observations* cit. 565. In senso analogo vd. anche R. Martini, *Una esercitazione romanistica* cit. 289.

⁸⁴ Luzzatto, *Praejudicium* cit. 34 nt. 5.

⁸⁵ Cfr. Boyé, *Pro Petronia Iusta* cit. 42 ed ivi nt. 3.

⁸⁶ Lo studioso d'oltrealpe si richiamava, in particolare, alle *testationes* dell'archivio di Cominio Primo e a quelle di Venidio Ennico. Per gli *acta Sulpiciorum* vd. Camodeca, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum (TPSulp.)* 1 cit. *passim*. Sull'individuazione nei *testimonia* TH. 16-28

peculiarità avrebbe potuto più agevolmente spiegarsi – a suo modo di vedere – rispetto a deposizioni raccolte alla presenza di un’ autorità giudiziaria o amministrativa (ed era questa l’ ipotesi iniziale di Arangio-Ruiz, come visto); piuttosto che per dichiarazioni rilasciate dai *testes* per iscritto, *inter paucos signatores*, e in vista della loro produzione in un futuro processo.

L’ altra osservazione, che Boyé addusse in favore del carattere ufficiale dei *testimonia* TH. 16-20 e 23-24, faceva leva sulla circostanza che le dichiarazioni in essi riportate si presentano come risposte fornite dai testimoni interrogati, nel corso di un procedimento giudiziario, su singoli specifici aspetti delle vicende che ruotavano intorno al dissidio tra Giusta e Calatoria, non rappresentando cioè punti di vista sviluppati spontaneamente di volta in volta dai testimoni.

Su quest’ ultimo aspetto tornerò diffusamente nel prossimo paragrafo, ma sin d’ ora vorrei sollevare un’ obiezione alle conclusioni dell’ insigne romanista d’ oltralpe. Si deve ricordare, infatti, che il formulario tipico di questi *testimonia* risulta predisposto in modo da circostanziare il valore della deposizione rispetto a un determinato aspetto delle vicende coinvolte nella lite⁸⁷. E, dunque, la circostanza rilevata da Boyé non necessariamente si spiega pensando alla natura ufficiale delle testimonianze scritte; mentre, essa ben si giustifica come espediente volto a contrastare la semplicità, con cui in giudizio i *testimonia privata* in generale potevano essere costituiti di ogni forza probatoria dal difensore della parte, contro cui essi venivano prodotti⁸⁸.

Sui documenti in esame sono tornati in tempi più recenti Costabile e Metzger. Il primo⁸⁹, pur muovendo dal diverso presupposto che la controversia tra le due donne non sarebbe giunta al tempo dell’ eruzione vesuviana del 79 d.C. in una fase avanzata e, forse, neppure a quella *in iure*, ha ribadito – con buon fondamento – la natura privata delle testimonianze: queste, a suo avviso, sarebbero

della forma del *chirographum* o, al contrario, di quella della *testatio* cfr., con posizioni diversificate, Arangio-Ruiz, *Les tablettes d’ Herculaneum* cit. spec. 24 s.; Boyé, *Pro Petronia Iusta* cit. 41; M. Kaser, *Römisches Privatrecht* 1, München 1971², 232 nt. 17; Talamanca, *Documento e documentazione* cit. 550 nt. 16, il quale ha osservato che se in questi trittici il numero dei testimoni è quello proprio delle *testationes*, d’ altro canto si riscontra in essi la redazione tipica dei chirografi, in quanto il documento appare scritto in forma soggettiva e di pugno dell’ emittente o di una persona di sua fiducia (come in TH. 24, dove l’ autore del *testimonium* è analfabeta). Sulle caratteristiche peculiari a ciascuna tipologia di documento rinvio, per tutti, a M. Amelotti, *Συγγραφή, Χειρόγραφον – testatio, chirographum. Osservazioni in tema di tipologie documentali*, in *Symposion 1988. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln–Wien 1990, 297 ss. (= *Scritti giuridici*, Torino 1996, 129 ss.); G. Purpura, *Diritto, papiri e scrittura*, Torino 1999², 131.

⁸⁷ Sul punto cfr. Donadio, *La lite* cit. 1567 ss.

⁸⁸ Cfr. Quint. *inst. orat.* 5.7.1-3, che riporto oltre al § 6.

⁸⁹ Cfr. *Nuove luci* cit. spec. 192 e 222 s.

state raccolte su iniziativa delle litiganti anteriormente al primo *vadimonium* del settembre del 74 d.C. (vale a dire, TH. 13-14)⁹⁰.

Metzger⁹¹ ha suggerito di collocare la redazione dei *testimonia* in un momento precedente alla stipulazione dei vadimoni, muovendo però dall'assunto non condivisibile che nel 'dossier' sul 'processo di Giusta' non siano contenuti esemplari di *vadimonium* stragiudiziale e volontario – come si è generalmente ritenuto fino a oggi –, bensì casi di *vadimonium Romam* imposto dai duoviri ercolanesi alle parti ('*Verweisungsvadimonium*')⁹², per spostare la lite nella

⁹⁰ Costabile, *Nuove luci* cit. 222 ss., come detto, ha sostenuto che le deposizioni sarebbero state raccolte prima della *litis contestatio*, alla quale probabilmente le parti non sarebbero mai giunte. A suo avviso, perciò, l'unico *testimonium* redatto dopo la stipulazione di TH. 14 (il 7 settembre del 74), e prima del secondo *vadimonium* documentato in TH. 15 (il 12 marzo del 75), potrebbe essere quello rilasciato da Petronio Telesforo (TH. 16), dal momento che nel primo vadimonio questi figura come *tutor ad actum* di Calatoria Temide e presta la sua *auctoritas* per l'impegno della donna a presentarsi *Romae*, in prossimità del *tribunal praetoris urbani*, per una data e ora certe, *litigandi causa*.

⁹¹ Cfr. *The Case* cit. 155 ss., spec. 163; e *The Current View* cit. 161 ss. Sulla soluzione di Metzger rinvio, per la mia posizione, alle considerazioni critiche che svolgo in *La lite* cit. 1551 ss. L'individuazione nei trittici ercolanesi di esemplari di *vadimonium Romam* imposti alle parti dai duoviri municipali (come TH. 13-14), o di '*Vertagungsvadimonium*' (come TH. 15) in connessione con un rinvio della fase *in iure* del processo dinanzi al pretore a Roma, che è stata prospettata dallo studioso inglese, muove da una più complessa e articolata ricostruzione di un presumibile nesso tra il *vadimonium* e l'*intertium*, sviluppata in diverse pubblicazioni: E. Metzger, *A New Outline of the Roman Civil Trial*, Oxford 1997; Id., *Interrupting Proceedings in iure: vadimonium and intertium*, in *ZPE*. 120, 1998, 215 ss.; Id., *The Current View* cit. 133 ss.; Id., *Rec. a Camodeca, Tabulae Pompeianae Sulpiciorum (TPSulp.)* 1-2 cit., in *JRS*. 91, 2001, 234 ss.; Id., *A Fragment of Ulpian on acceptilatio and intertium*, in *SDHI*. 72, 2006, 111 ss.; Id., *Litigation* cit. *passim*. Per una valutazione complessiva delle opinioni di Metzger sul rapporto tra la funzione del vadimonio giudiziale e quella dell'*intertium*, cfr. D. Mantovani, *Rec. a E. Metzger, A New Outline*, in *Tij*. 68, 2000, 123 ss.; Donadio, *Vadimonium e contendere in iure* cit. 1 nt. 2 e 97 ss., con ulteriori indicazioni bibliografiche.

⁹² Con questa *stipulatio* le parti erano indotte a portare la controversia dinanzi al pretore a Roma o dinanzi al *praeses provinciae* nei luoghi di *conventus* e nei giorni in cui il magistrato giurisdicente teneva udienza nella rispettiva provincia [cfr. Lenel, *Das Edictum Perpetuum*³ cit. 55 s. (§ 6)]. Su queste due tipologie di *vadimonium*, che si possono assimilare sia per la funzione e la natura della stipulazione che per il contenuto dell'*obligatio* assunta dal *reus promissor*, vd. principalmente D. Johnston, *Three Thoughts on Roman Private Law and the lex Irnitana*, in *JRS*. 77, 1987, spec. 65 ss.; Id., *Vadimonium* cit. 111 ss.; A. Rodger, *The Jurisdiction of Local Magistrates: Chapter 84 of the lex Irnitana*, in *ZPE*. 84, 1990, 147 ss.; Id., *The lex Irnitana and Procedure in the Civil Courts*, in *JRS*. 81, 1991, 74 ss.; Id., *Postponed Business at Irni*, in *JRS*. 86, 1996, 61 ss.; Id., *Vadimonium to Rome (and Elsewhere)*, in *ZSS*. 114, 1997, 160 ss.; F. Lamberti, *Lex Irnitana. Municipalità e ius Romanorum*, Napoli 1993, 148 ss., 166 s.; W.D. Lebek, *La lex Latii di Domiziano (lex Irnitana): le strutture giuridiche dei capitoli 84 e 86*, in *ZPE*. 97, 1993, 164 ss.; G.P. Burton, *The lex Irnitana ch. 84: the Promise of vadimonium and the Jurisdiction of Proconsuls*, in *CQ*. 46, 1996, 217 ss.; R. Domingo, *Das Gerichtszuständigkeitsedikt des Prätors (§ 5)*, in *Tij*. 64, 1996, 178 ss.; K. Hackl, *Il processo civile nelle province*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma*

sede competente (come TH. 13-14); oppure esemplari di vadimonio giudiziale di rinvio a nuova udienza nel tribunale capitolino ('Vertagungsvadimonium'), come in TH. 15.

Secondo Metzger più in particolare, i vadimonia TH. 13 e 14 sarebbero stati redatti a Ercolano, su ordine dei magistrati locali, al fine di riassumere la questione pregiudiziale nel tribunale del pretore urbano, come magistrato competente in via esclusiva a conoscere dello *status Iustae* e a pervenire a un accertamento definitivo della sua *ingenuitas* o, al contrario, della sua *libertinitas*. Essi, pertanto, rappresenterebbero esemplari di *vadimonium Romam* connessi con lo spostamento della controversia in diversa sede, per disposizione autoritativa del giurisdicente municipale erroneamente adito dalle parti in lite. In TH. 15, invece, lo studioso inglese ha individuato un tipico caso di 'Vertagungsvadimonium', collegato cioè con l'interruzione della fase *in iure* di un processo, già introdotto nella sede competente a Roma, e con la successiva riassunzione a nuova udienza sempre dinanzi al *praetor urbanus*⁹³.

Sulla base di questi presupposti, Metzger ha sostenuto che le deposizioni scritte non necessariamente sarebbero state confezionate in un momento successivo alla stipulazione dei vadimonia. Anzi, a suo avviso, i *testimonia pro Iusta* sarebbero stati predisposti prima di TH. 13-14 (quali esemplari di *vadimonium Romam* imposto autoritativamente dai *duumviri* ercolanesi per incompetenza per materia). Con siffatte *stipulationes vadimonium sisti* le contendenti avrebbero avuto la possibilità di sottoporre elementi probatori utili ai magistrati municipali, affinché questi potessero valutare se rinviare o meno la lite nel *tribunal praetoris urbani* in base a una sorta di ricognizione sommaria, che sarebbe stata intesa a verificare la fondatezza della pretesa della ricorrente.

Sia Costabile che Metzger, ad ogni modo, concordano sulla natura non uffì-

imperiale. Princeps e procedure dalle leggi giulie ad Adriano. Atti Copanello 5-8 giugno 1996, a c. di F. Milazzo, Napoli 1999, 299 ss.; Camodeca, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum* 1 cit. 49 ss., spec. 66 ss.; Cloud, *Some Thoughts on vadimonium* cit. 143 ss.; E. Metzger, *The Case* cit. 155 ss.; J.G. Wolf, *Iurisdictio Irnitana*, in *SDHI*. 66, 2000, spec. 53; Id., *La lex Irnitana e le Tavole di Veleia e Ateste*, in *Gli statuti municipali*, a c. di L. Capogrossi Colognesi – E. Gabba, Pavia 2006, 214 ss., 233. Per la discussione sul *locus solutionis* nel *vadimonium Romam* e in quello analogo al *praeses provinciae* rinvio, anche per altre indicazioni bibliografiche, al mio *Vadimonium e contendere in iure* cit. spec. 423 ss.

⁹³ Una descrizione di questa tipologia di *vadimonium*, delle forme di garanzia convenzionale per il suo inadempimento e delle conseguenze per l'inottemperanza all'obbligo di comparizione, da parte del promittente, si trova in Gai 4.184 ss. In argomento segnalo, tra gli studi di carattere monografico, R. Jacquemier, *Le vadimonium. Essai sur la garantie de comparution judiciaire en droit romain*, Paris 1900; A. Fliniaux, *Le vadimonium*, Paris 1908, con lett. più antica; Metzger, *Litigation* cit. *passim*; Id., *A New Outline* cit. *passim*; Donadio, *Vadimonium e contendere in iure* cit. *passim*, dove si possono trovare più dettagliate indicazioni bibliografiche.

ziale dei *testimonia*. Ma più in generale, si può dire che l'opinione oggi prevalente è quella secondo cui nei trittici TH. 16-26 e 28 sarebbero racchiuse deposizioni testimoniali private, rilasciate nella cittadina campana a futura memoria da amici e liberti delle due contendenti.

In tempi più recenti, Bürge⁹⁴ ha convincentemente spiegato l'assenza di datazione nei *testimonia* in base alla considerazione che i trittici TH. 16-26 e 28 contengono copie di parte esibite in connessione con l'*editio instrumentorum* stragiudiziale. Questa formalità – com'è noto – implicava la consegna all'avversario di copie non necessariamente datate della documentazione di cui la parte interessata intendeva effettivamente avvalersi in giudizio⁹⁵. Si trae da ciò un ulteriore importante elemento in favore della natura stragiudiziale e privata dei *testimonia* in esame. L'applicazione delle norme edittali sull'esibizione degli *exempla instrumentorum* oggetto di *editio* – come sintetizzate da Ulpiano in D. 2.13.1.2-5⁹⁶ – risponde a un'intuibile esigenza anche nel caso specifico della lite pregiudiziale tra *Calatoria Themis* e *Petronia Iusta*: in tal modo, infatti, si evitava che i documenti originali potessero subire alterazioni nel contenuto, prima che fossero prodotti e letti nel procedimento giudiziario a Roma.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si può concludere con sufficiente plausibilità che i documenti probatori rinvenuti nell'archivio ercolanese della casa del Bicentenario hanno tutti natura stragiudiziale e privata, perché redatti *inter paucos signatores*, su iniziativa delle parti in un momento precedente a quello in cui avrebbe dovuto celebrarsi il processo a Roma e, anzi, in vista dell'introduzione della lite sullo *status Iustae* nel *tribunal praetoris urbani* (mediante *praeiudicium an ingenuus sit*).

Alla medesima conclusione si può giungere anche per TH. 29 e 30, che potrebbero contenere rispettivamente la *manumissio* di Petronia Vitale e quella di Petronio Telesforo: i due, infatti, a partire da un certo momento furono *colliberti* e, presumibilmente, frequentatori assidui della *domus* del patrono e della moglie di questi, Calatoria Temide.

In realtà, la datazione di TH. 29 e 30 per un'epoca precedente alla redazione del primo *vadimonium Romam* (TH. 13-14, del settembre del 74 d.C.) s'infe-

⁹⁴ Cfr. Zum Edikt *'De edendo'* cit. 29 ss. Favorevole a questa ipotesi è anche Metzger, *The Case* cit. 155 ss., spec. 163, e *The Current View* cit. 161 ss., il quale non rinuncia però all'idea che i *vadimonia* TH. 13-15 non siano stragiudiziali volontari, ma stipulati a seguito dell'apertura di un procedimento *in iure*, rispettivamente, nel tribunale dei duoviri ercolanesi o in quello del pretore urbano a Roma.

⁹⁵ Vd. D. 2.13.1.2 (Ulp. 4 *ad ed.*): *Editiones sine die et consule fieri debent, ne quid excogitentur edito die et consule et praelato die fiat.*

⁹⁶ Cfr. Lenel, *Das Edictum Perpetuum*³ cit. 59 ss.

risce anche dal fatto che, tra i *signatores* di questi *acta*, figura *C. Petronius Stephanus* e, in un caso, anche *C. Petronius Stephanus pater* (avo del primo e suocero di *Calatoria Themis*). Da una valutazione complessiva dei fatti narrati dai *testes*, si trae che entrambi erano già defunti al tempo della lite. Ricordo, a questo proposito, che in TH. 13-14 Calatoria deve promettere con l'*auctoritas* del tutore Petronio Telesforo, liberto del marito, la comparizione *Romae, certo die et loco, litigandi causa*; e che in TH. 15 ella deve farsi sostituire nell'assunzione dell'impegno vadimoniale, dal suo liberto e *procurator ad litem Calatorius Spendon* (o *Speudon*)⁹⁷. Entrambe le circostanze mal si spiegherebbero ove, al tempo della confezione dei due *vadimonia Romam* (74-75 d.C.), Petronio Stefano fosse ancora in vita. Inoltre, dall'*index* di TH. 29, leggibile *ad atramentum* sulla costola della *tabula secunda* del trittico, sappiamo che il documento apparteneva a Vitale; dal che s'inferisce che esso è certamente di non poco più antico del primo vadimonio tra Calatoria e Giusta, del settembre del 74 d.C. (appunto TH. 13-14).

V. Il contenuto delle deposizioni testimoniali

Come detto, dei sette *testimonia* leggibili soltanto due risultano favorevoli a Calatoria (TH. 23-24), mentre ben cinque sono *pro Iustae ingenuitate* (TH. 16-20). A questi ultimi, tuttavia, si possono aggiungere molti altri che, pur non leggendosi nel contenuto, sono ascrivibili alla posizione di parte attrice per la circostanza che, tra i rispettivi *signatores*, figurano personaggi legati a Giusta e già firmatari dei trittici TH. 16-20: si tratta dei documenti racchiusi in TH. 21-22, 25-26 e 28⁹⁸.

Sotto il profilo contenutistico, ogni deposizione scritta si compone di diverse parti sempre uguali tra loro, talché è possibile pensare che nella prassi processuale del tempo ci si attenesse a uno schema uniforme⁹⁹.

⁹⁷ Nella lettura ritenuta preferibile da Pugliese Carratelli, *Tabulae Herculanae* 2 cit. 171, si trova *Speudon*. Segue questa lezione ancora Metzger, *The Case* cit. 156 e 165; Id., *The Current View* cit. 161 s. Per la forma *Spendon* cfr. già Arangio-Ruiz, *Il processo di Giusta* cit. 135; Id., *Tavolette ercolanesi* cit. 229; e soprattutto Costabile, *Nuove luci* cit. 192 nt. 11, con altra bibl. Sul personaggio in generale rinvio ai lavori di Arangio-Ruiz citati in questa nota.

⁹⁸ Per l'individuazione del valore di questi *testimonia* rispetto alle posizioni delle due contendenti, cfr. Arangio-Ruiz, *Nuove osservazioni* cit. 116 ss., il quale rilevò giustamente che «nessun nome di *signator* accomuna le testimonianze favorevoli all'ingenuità ... con le due contrarie di S. Vibidio Ampliato (n. XXIII) e di M. Calatorio Marullo (n. XXIV)».

⁹⁹ Sullo schema ricorrente in tutti i *testimonia* relativi al 'processo di Giusta' vd., in part., Arangio-Ruiz, *Il processo di Giusta* cit. 145 ss., il quale rilevò la «perfetta stereotipia con la quale essi si presentano, perfino nella distribuzione della *scriptura interior* fra le pagine 2 e 3 e

Una prima parte è occupata dalla formula di rito del giuramento, reso in nome degli dèi, dell'imperatore Vespasiano e dei suoi discendenti; elemento che – come visto – aiuta a individuare un sicuro termine *post quem* per la redazione di questi trittici, che è l'anno dell'avvento al soglio imperiale di Vespasiano (69 d.C.).

Seguono al *iusiurandum* due affermazioni, che rappresentano postulati da cui discende la deduzione che, di volta in volta, il teste trae in merito al *thema decidendum* o oggetto del contendere. Di queste due dichiarazioni, l'una riguarda un fatto storico direttamente riconducibile alla tesi sostenuta dalla contendente, nel cui interesse è rilasciata la testimonianza; l'altra, invece, attiene a una circostanza che serve a comprovare l'attendibilità e la buona fede del deponente (*religio ac fides testis*).

L'ultima parte del narrato, infine, racchiude, in una formuletta stereotipa perché sempre identica in tutti i trittici, la conclusione che i testimoni traggono di caso in caso dai fatti ricordati. Essa sembra riprodurre, rispettivamente, la *pars pro reo* e quella *pro actore* che dovevano integrare le corrispondenti indicazioni nell'*intentio* del *praeiudicium an ingenua sit*, con cui Giusta si preparava a sottoporre la questione del proprio *status* al magistrato competente nella capitale: vale a dire, ...*ex eo me scire mulierem d. q. a. ex Petronia Vitale ingenuam natam esse*¹⁰⁰, per i *testimonia pro Iusta*; ...*ex eo me scire puellam liberta<m> Calatoriae Themidis esse*¹⁰¹, per le deposizioni rilasciate in favore di Calatoria Temide.

nell'indice marginale»; e, quanto al contenuto delle dichiarazioni, la singolarità che anche ai *testes* (come al *iudex* privato nel sistema dell'*ordo*) appaiano sottoposti quesiti di diritto (su ciò tornerò oltre nel testo). In un altro articolo (cfr. Arangio-Ruiz, *Nuove osservazioni* cit. 122), l'insigne romanista ebbe modo di tornare su questi particolari, per sostenere che le *scripturae exteriores* dei *testimonia pro Iusta*, per i quali lo stato della documentazione consentiva il confronto con le pagine recanti la *scriptura interior*, sarebbero state redatte nell'ufficio legale, al quale Giusta e i suoi numerosi amici si sarebbero rivolti affinché gli atti fossero stilati nelle dovute forme. In effetti, lo stesso Pugliese Carratelli, *Tabulae Herculanenses* 2 cit. 165, ebbe modo di rilevare che nella varietà del corsivo, quale è da attendersi in una serie di documenti privati, si trovano anche grafie dal *ductus* elegante, come quelle della *scriptura exterior* di TH. 27, 19 e 20, che perciò egli ritenne fossero da ascrivere a *librarii* di professione. Su questi aspetti vd., più in generale, Costabile, *Nuove luci* cit. 209 ss., spec. 214 s. In merito alla forma usuale di redazione delle *tabulae* testimoniali, vd. Vincenti, «*Duo genera sunt testium*» cit. 101, il quale si chiede se vi fossero specifiche disposizioni normative a regolarne la forma, in particolare per la previsione di singoli elementi come la scrittura del documento direttamente da parte dell'emittente, ove non analfabeta; l'attestazione dell'avvenuto giuramento; la menzione dei *signatores*. In realtà, il primo elemento e l'ultimo si spiegano in ragione delle peculiarità diplomatiche dei trittici ercolanesi, che rispondevano a una consuetudine consolidatasi nel tempo e verificabile in tutti gli *acta* degli archivi di tavolette cerate a noi giunti. Quanto all'attestazione dell'avvenuto giuramento, essa si rendeva necessaria per la mancata *recitatio iusiurandi* del testimone assente in giudizio.

¹⁰⁰ Cfr. TH. 16 (p. 2, ll. 13-17); TH. 17 (p. 5, ll. 13-15); TH. 18 (p. 5, ll. 12-14); TH. 19 (p. 5, ll. 9-11); TH. 20 (p. 5, ll. 9-11).

¹⁰¹ Così in TH. 24, p. 3, ll. 1-3.

Queste frasi stereotipe, a mio avviso, non possono racchiudere la libera opinione richiesta al testimone su quesiti di diritto, come ipotizzò Arangio-Ruiz¹⁰², perché in tal caso si sarebbero trovate da un documento all'altro conclusioni almeno in parte differenti tra loro. Al contrario, la perfetta analogia e ripetitività costante in tutti i *testimonia* di due conclusioni identiche ma di senso inverso, a seconda della parte nel cui interesse era rilasciata la deposizione scritta, induce a pensare che nella chiusa dell'*instrumentum* il testimone ripettesse pressoché testualmente la relativa *pars* della *formula praeiudicialis*, come detto (*an Iusta ingenua sit* o *an Iusta ingenua non sit*).

Per quanto riguarda la parte centrale del narrato di ciascun *testimonium*, la deposizione risulta resa seguendo un modo di argomentare di tipo deduttivo, che si ripete con modalità identiche di documento in documento: poste due premesse, entrambe plausibili, dalla loro combinazione discende necessariamente una data conclusione, che il teste desume sulla condizione giuridica di Giusta e che – al pari dei postulati su cui si fonda, di caso in caso, il ragionamento del deponente – è soltanto la più verosimile, la più probabile, la più persuasiva.

Interessante, a questo proposito, è rilevare che la prima delle premesse credibili poste a base del ragionamento attiene alla dimostrazione della *fides ac religio testis*. Al riguardo si può rilevare come ciascuno dei testimoni che rilasciava alle due donne deposizioni scritte in *Herculanensi*, affinché le stesse potessero produrle in un futuro ed eventuale processo a Roma, era consapevole del fatto che l'*advocatus* della parte, contro cui la deposizione sarebbe stata fatta valere in giudizio, avrebbe cercato innanzitutto di sminuirne la forza probatoria col tentativo di demolire la sua personale credibilità e l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate rispetto a vicende del passato.

Dal momento che nella fase dibattimentale del procedimento *apud iudicem*, quanto alle liti private nel sistema formulare, non vi era la possibilità di controinterrogare il testimone, perché assente, il difensore della controparte puntava subito a screditare il valore della deposizione *per tabulas*, attaccando il teste nella sua *religio ac fides*, secondo una strategia topica nella trattazione dei *testimonia privata* (cfr. Quint. *inst. orat.* 5.7.1-2). E appunto per prevenire questa mossa dell'avversario, la parte che presentava in un procedimento giudiziario

¹⁰² Cfr. *Il processo di Giusta* cit. 146 s.: «...Tutte le tavolette e ciascuna di esse provano un costume di singolare importanza: che cioè i testimoni chiamati a deporre nei processi conformi dell'*ordo iudiciorum* non si limitavano a certificare una od altra circostanza di fatto, onde il giudice potesse trarre lume nel formare la sua persuasione, ma dalle circostanze a loro note deducevano (erano tenute a dedurre) una loro *sententia* nei riguardi del quesito posto dalle parti (e dal magistrato) al giudice... Oggi è da dire che anche dai testimoni si esigeva che rispondessero a quesiti di diritto». Contro quest'ipotesi, del resto, si espresse già Pugliese, *Le tabulae Herculanenses* cit. 133.

testimonia scripta aveva premura a ch  il deponente indicasse anche la fonte delle proprie informazioni, o precisasse i rapporti con le persone coinvolte nella lite, cos  da dimostrare in modo non facilmente controvertibile la credibilit  e buona fede nell'autore della testimonianza addotta: esattamente come fanno i *testes pro Iusta* e quelli *pro Calatoria*.

Sempre al fine di premunirsi dall'eventualit  di una strategia dell'avversario, diretta a demolire le dichiarazioni rese per iscritto e l'attendibilit  del teste (o dei *signatores*), l'autore della deposizione si limitava solo ad affermare in prima persona fatti specifici e circostanziati, come emerge da tutti i *testimonia* relativi al 'processo di Giusta' che si possono leggere nel contenuto (ovvero, TH. 16-20 e 23-24).

I documenti ercolanesi, dunque, confermano su quest'aspetto quanto emerge dalle fonti letterarie, in particolare da quelle retoriche, le quali mostrano che la deposizione testimoniale (orale o scritta che fosse) verteva generalmente su un *factum* ben determinato¹⁰³. Siffatta caratteristica, come visto, indusse Boy ¹⁰⁴ a ritenere che i testimoni rispondessero su aspetti peculiari che venivano loro sottoposti nel corso di un procedimento giudiziario, traendo da questa considerazione ulteriore elemento in favore della natura ufficiale e non privata dei *testimonia* documentati in TH. 16-26 e 28.

In realt , il carattere circostanziato delle vicende di volta in volta ricordate dai *testes pro Iusta* o *pro Calatoria* ben si spiega rispetto all'esigenza di dichiarare *per tabulas*, innanzitutto, quali erano i requisiti di attendibilit  del deponente rispetto ai fatti narrati, onde evitare che la controparte potesse avvalersi del dubbio sulla *fides et religio* dei testimoni dell'altro litigante, insinuata nella mente del giudice dall'abile oratore alla propria merc ; in secondo luogo, quali erano gli accadimenti, ai quali il testimone aveva partecipato personalmente (o che conosceva in via diretta), e da cui s'inferiva – con sufficiente plausibilit  – una data conclusione in merito all'oggetto del contendere¹⁰⁵.

¹⁰³ Segnalo, ad es., Cic. *pro Caec.* 32.94 (*sunt in eam rem testimonia*); *pro Font.* frg. II, 2.3-4; *pro Font.* 10.22 (...*Mihi enim semper una quaque de re testis non solum semel verum etiam breviter interrogandus est*). Dunque, l'asciuttezza del racconto rilasciato dai *testes* nei trittici ercolanesi rispondeva a una precisa strategia e nasceva dalla prassi di prevenire un'esposizione eccessiva del deponente agli attacchi del difensore dell'avversario nel processo; o, al contrario, che il teste parlasse troppo con danno per l'interrogante. La strategia   ancor oggi consigliata nella migliore tradizione nordamericana in tema di cross-examination, e si sintetizza nella seguente massima: «When you have scored your point on cross-examination, for heaven's sake, quit» (cfr. P.M. Brown ed., *The Art of Questioning. Thirty Maxims of Cross-Examination*, New York 1987, 114).

¹⁰⁴ Cfr. Boy , *Pro Petronia Iusta* cit. 42 nt. 3.

¹⁰⁵ Per i documenti seguo l'*editio princeps* – Pugliese Carratelli, *Tabulae Herculanenses* 2 cit. 173 ss. – in quanto nelle riedizioni successive, pur variando alcune proposte d'integrazione delle lacune presenti nelle singole tavolette, resta pressoch  invariato il contenuto essenziale del narrato nella deposizione scritta.

A dimostrazione di quanto fin qui detto circa lo schema tipico, che nella redazione dei *testimonia scripta* si affermò nella prassi processuale romano-italica fra la tarda repubblica e la prima età imperiale, procedo a illustrare il contenuto di quattro documenti tra i trittici ercolanesi qui in esame, cominciando con due esemplari di *testimonia pro Iusta*.

TH. 16, pag. 2-3:

[C. P]etronius Telesphorus/ scripsi et [iu]raui per geniu/m Imperatoris Aug. liberorum/que eius me scire puela/ Iusta d. q. a. ex Petronia/ Vitale colliberta mea/ ingenuam natam esse/ meque cum Petronio/ Stephano et Calatoria/ Themide exegisse uti/ alimenta recipret et/ ei filiam suam restitu-/eret, ex hoc me scire/ mulierem Iustam/ d. q. [a. in]genuam/ nata[m] esse ex/ Petronia Vitale./ q. r. a.

Nelle pagine contenenti la *scriptura interior* del trittico che ho qui riprodotto, è racchiusa la deposizione che Petronio Telesforo, liberto e uomo di fiducia di Petronio Stefano, rilasciò in favore di Giusta. L'uomo, a quanto risulta dal confronto con altre testimonianze, rimase legato alla fanciulla e alla madre di questa Vitale, pur prestando la propria *auctoritas* nel vadimonio TH. 13-14, come tutore della parte promittente, ovvero Calatoria Themide¹⁰⁶. L'avallo tutorio all'assunzione dell'impegno vadimoniale si spiega in ragione delle gravose conseguenze patrimoniali, a cui andava normalmente incontro il *reus promissor* che non avesse adempiuto la prestazione di *certo loco et die sisti* assunta con la *stipulatio*, e che per il 'Ladungsvadimonium' consistevano solitamente nel risarcimento di una somma pari all'intero valore della lite¹⁰⁷.

A prescindere dalla diversa incisività che al ruolo del tutore muliebre veniva riconosciuto all'epoca a cui risalgono le vicende e i trittici in questione¹⁰⁸, Calatoria sembra fosse stata una donna di non facile carattere, come emerge anche dalla circostanza che altri testimoni favorevoli all'avversaria si dicono in familiarità stretta con Petronio Stefano e, nonostante ciò, non

¹⁰⁶ Come detto, è opinione prevalente che si tratti di due copie di un unico documento (vd. sopra nt. 65).

¹⁰⁷ In tal senso depongono le numerose attestazioni offerte dai *vadimonia* stragiudiziali che sono stati rinvenuti nell'archivio dei Sulpicii: cfr. Crook, *Working Notes* cit. 229 ss.; Camodeca, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum* 1 cit. 52 s.; L. Pellicchi, *Alcune osservazioni a proposito di TPSulp. 7 e Ibis*, in *Iura* 49, 1998, 92 ss. Sulle conseguenze del *vadimonium deserere* in caso di 'Vertagungsvadimonium', come illustrate in Gai 4.185-186, vd. M. Kaser – K. Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1996², 228 (con bibl. precedente); Masi Doria, *Aurem vellere* cit. 323 e 324 nt. 31; Donadio, *Vadimonium e contendere in iure* cit. 227 ss., con ulteriore lett.

¹⁰⁸ Su ciò cito, per tutti, E. Cantarella, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Milano 2010, 206 s.

esitano a deporre, alla sua morte, contro la moglie di questi e a favore di Giusta¹⁰⁹.

Ad ogni modo, la posizione ambigua di Petronio Telesforo si potrebbe spiegare, almeno in parte, in ragione della data di redazione del *testimonium* che egli redasse in favore di *Iusta* e che è conservato in TH. 16. Il documento, infatti, sembrerebbe non solo anteriore ai *vadimonia* TH. 13-15, ma anche precedente al tempo in cui le due litiganti decisero di sottoporre la lite di *status* alla cognizione del pretore urbano a Roma, come s'inferisce dalla circostanza che la formula del *iusiurandum* di questo trittico non reca l'indicazione del nome dell'imperatore Vespasiano¹¹⁰.

Per quanto riguarda il contenuto del *testimonium*, alla formula rituale di giuramento segue un narrato in cui si possono distinguere chiaramente due differenti affermazioni, secondo lo schema argomentativo illustrato sopra.

In primo luogo, il deponente afferma di essere stato, a partire da un certo momento, *collibertus* di Petronia Vitale. Questa dichiarazione appare diretta a mettere in luce i rapporti di familiarità che il teste aveva con due dei principali protagonisti delle vicende coinvolte nella lite (vale a dire, Petronio Stefano e *Vitales*), a dimostrazione della sua buona fede e dell'attendibilità della propria deposizione. In tal modo, infatti, Telesforo preveniva la scelta tattica, che l'avversario avrebbe certamente impiegato per destituire di valore probatorio la sua testimonianza scritta e stragiudiziale, fondata sul rilievo che l'informazione fornita da Telesforo era stata da lui assunta in via indiretta, e cioè per sentito dire¹¹¹.

In secondo luogo, si ricorda un fatto storico da cui si evince più immediatamente che *Iusta* era nata dopo la manomissione della madre: ovvero, la circo-

¹⁰⁹ Vd. TH. 17 (deposizione di *M. Vinicius Proculus*) e TH. 18 (testimonianza di *Ti. Iulius Sabinus*). Da quanto dichiarano questi testimoni, inoltre, sembra plausibile desumere che il marito di Calatoria nutrisse un affetto profondo per la fanciulla; e, forse, proprio questa sua dedizione per la figlia di una schiava poi liberata potrebbe aver provocato nella donna un forte risentimento, manifestatosi in modo più diretto alla morte del consorte e di Vitale.

¹¹⁰ L'omissione del nome dell'imperatore, in contrasto con la formula di *iusiurandum* che ricorre in tutti gli altri *testimonia*, venne giustamente rilevata da Pugliese Carratelli, *Tabulae Herculanaenses* 2 cit. 172 s. Arangio-Ruiz, *Les tablettes d'Herculanum* cit. 24 nt. 1, si chiese se non fosse possibile inferire da questa formula «... que cette tablette a été rédigée à un moment où l'on ne savait pas, au juste, si le vieil empereur était ou n'était pas encore vivant?». In seguito però – cfr. Arangio-Ruiz, *Tablette ercolanesi* cit. 235 – espresse un'opinione differente, rilevando nella formuletta incompleta di giuramento «un evidente *lapsus*» dell'autore del testo, che aveva portato alla mancata indicazione del nome dell'imperatore Vespasiano. Sul punto vd., in senso ancora diverso, Costabile, *Nuove luci* cit. 211, il quale ha proposto d'integrare nel documento la dicitura *Vespasiani*, attribuendo così la mancata indicazione a una lacuna nel documento come a noi pervenuto.

¹¹¹ Questa strategia, ancora consigliata nella precettistica di scuola d'età imperiale per la confutazione delle deposizioni testimoniali, è ben illustrata da Quintiliano (*inst. orat.* 5.7.5).

stanza che Petronio Telesforo aveva trattato con il suo *patronus* e con la moglie di questi Calatoria la questione relativa alla restituzione degli *alimenta*, che i due coniugi avevano elargito per crescere la *puella* nella loro *domus*, in tutto il tempo in cui la stessa era rimasta presso di loro, e la conseguente consegna della figlia alla madre naturale, Petronia Vitale. Evidentemente quest'ultima, dopo aver lasciato a lungo Giusta nella casa dei *patroni*, decise di riprenderla con sé, forse proprio per timore che potessero sorgere dubbi sul suo *status*.

Muovendo dalle due premesse appena illustrate – che offrono in favore dell'*ingenuitas Iustae* elementi solo plausibili – il deponente giunge, nella parte finale del testo, a esprimere la conclusione che argomenta dai fatti storici ricordati e che è anch'essa solo probabile, verosimile, credibile: e cioè, ...*ex hoc me scire mulierem Iustam d. q. a. ingenuam natam esse ex Petronia Vitale*¹¹².

Analoga situazione si riscontra per il seguente documento, che racchiude ancora una testimonianza *pro Iustae ingenuitate*:

TH. 17, pag. 5:

M. Vi]nic[iu]s M. [f.] Proculus scripsi/ [et iuravi per Iouem O. M. et (?) genium] Imp. Vespasiani/ [Caesaris Augusti liberorumque] eius mihi/ [semper (?) domesticitatem fuis]s[e] cum Petro/[nio Stephano marito Calat]oriae Themidis/ [et patrono Vitali]s Herculani/[que me ei adfuisse cum (?) ~]et deside/[~] m[e] a de manu voca/[r ~ , ibi] me audisse dicen/t[em Pet]roni[um S]t[ep]hanum pr. Idus/ [(nomen mensis) de Vital]e (?) qua[m nos m]anumissuri/ sumus, e[am s]o[l]am habemus, Idusque postea/ eam man[umis]sam, [e]x eo me scire/ mulierem d. q. a. e[x] Petronia Vitale/ ingenuam [natam ess]e. q. r. a.

La deposizione scritta è qui rilasciata da un tale *M. Vinicius M.f. Proculus*, che non compare più, né come teste né come *signator*, negli altri trittici relativi al 'processo di Giusta'¹¹³.

Anche per questo *testimonium* è possibile individuare nel documento quattro parti. Alla formula rituale di giuramento segue la parte centrale, la quale contiene due affermazioni su eventi di un passato non troppo lontano, che il testimone adduce a sostegno rispettivamente della propria credibilità e della plausibilità della sua personale conclusione circa l'oggetto del contendere.

Più in particolare, a garantire la propria attendibilità e buona fede come testimone di una vicenda illustrata *pro Iustae ingenuitate*, Vinicio Proculo ricorda di essere stato per lungo tempo in rapporti di grande familiarità e confidenza con Petronio Stefano e con la moglie, evidentemente per averne d'abitudine frequentato la dimora, per essere stato accolto nella quotidianità dell'esistenza dei

¹¹² TH. 16, p. 2, ll. 13-17.

¹¹³ Cfr., per tutti, Pugliese Carratelli, *Tabulae Herculanae* 2 cit. 184.

due coniugi, certamente fino all'epoca della *manumissio Vitalis* (e, forse, non oltre la scomparsa di Petronio Stefano)¹¹⁴. Tale dichiarazione serviva sia a dare attendibilità alla deposizione, in quanto resa da un soggetto che era a conoscenza diretta delle vicende correlate con la dimostrazione dell'*ingenuitas Iustae*; sia ad acclarare il fatto che il teste ricordava esattamente l'epoca della liberazione di Petronia Vitale rispetto alla nascita di Giusta.

Su quest'ultima particolarità occorre soffermarsi più a lungo, posto che dalla stessa si possono desumere elementi utili circa le modalità con cui - nella prassi giudiziale del tempo - si trattava delle deposizioni testimoniali rilasciate per iscritto da *testes* assenti. La circostanza richiamata, infatti, lascia supporre che l'*advocatus* della controparte, nella fase dibattimentale del procedimento a Roma volto ad accertare lo *status Iustae*, avrebbe cercato di demolire il valore probatorio della deposizione di Vinicio Proculo, almeno in tre modi: a) mostrando l'assenza di buona fede nel teste, in quanto persona di parte legata al marito di Calatoria Temide e ostile alla donna¹¹⁵; b) cercando d'insinuare nel giudice l'idea che l'uomo non ricordasse perfettamente episodi del passato accaduti in casa d'altri; c) tentando di lasciar credere al *iudex* che il *testis* fosse venuto a conoscenza di determinati accadimenti o circostanze soltanto in via indiretta e, perciò, in modo approssimativo.

Da queste tattiche, evidentemente, Vinicio Proculo cerca di tenersi al riparo già nel momento in cui redige il suo *testimonium*. Ed è appunto sotto questo profilo, che meglio si comprende come egli, pur essendo *in domesticitate* con Petronio Stefano e con la moglie Calatoria Temide, non esiti a deporre in favore di Giusta, la quale doveva certamente godere di grande considerazione e affetto presso il *patronus* della madre¹¹⁶.

Per quanto riguarda la seconda asserzione, che occupa la parte centrale della pagina 5 del trittico, essa verte direttamente su un fatto che prova - ad avviso

¹¹⁴ Una testimonianza analoga è quella rilasciata, sempre in favore di Giusta, da Ti. Giulio Sabino in TH. 18. Sul rapporto tra le due deposizioni e le conseguenze che si possono trarre per la restituzione del contenuto del documento, rinvio alle interessanti considerazioni di Costabile, *Nuove luci* cit. 212 ss.

¹¹⁵ Anche per le deposizioni testimoniali, ove fosse coinvolto nella lite un personale interesse del testimone, contrastante con quello della parte contro cui questi rilasciava le proprie dichiarazioni, si aveva un fattore di significativo impatto negativo sulla credibilità del deponente: su ciò cfr. Cic. *pro Font.* 8.18; 9-10.21-22; dove Cicerone sviluppa l'argomento per cui l'animosità evidente, che muoveva in quel caso il *testis* contro l'accusato, ne minava fortemente l'attendibilità; e, per una testimonianza di portata più generale, Quint. *inst. orat.* 5.7.13, 23 e 30.

¹¹⁶ Sul punto vd. spec. Piganiol, *Observations* cit. 563 ss., che riconduce la condizione di Giusta a quella di *alumna*. Contro questa prospettazione cfr. Boyé, *Pro Petronia Iusta* cit. 44 ss.; e Arangio-Ruiz, *Tavolette ercolanesi* cit. 225 s.

del testimone - la nascita di *Iusta* da madre libera: ovvero, la circostanza che egli aveva assistito a un discorso di Petronio Stefano, nel corso del quale questi aveva affermato che gli restava ancora da affrancare solo Vitale, tra gli schiavi per i quali aveva, evidentemente, già manifestato con gli amici e i frequentatori più assidui della propria *domus* la volontà di procedere alla manomissione¹¹⁷.

Ancora una volta, il deponente adduce elementi utili a mostrare (sempre solo in modo plausibile, probabile, verosimile) che l'informazione in suo possesso, e di cui dà conto nel *testimonium*, è messa per iscritto in quanto da lui assunta in via diretta; e ancora una volta, l'evento narrato attiene alla dimostrazione del momento della nascita di Giusta rispetto alla *manumissio Vitalis*.

Poste le due dichiarazioni verosimili, affermata la premessa sulla sua attendibilità e buona fede come testimone di fatti rilevanti coinvolti nella controversia in atto tra le due donne, Vinicio Proculo può finalmente, nell'ultima parte del documento, pervenire alle sue personali conclusioni in merito al *thema decidendum*. E lo fa ripetendo la formuletta di rito, che doveva leggersi in termini pressoché analoghi - a descrivere la posizione di parte attrice - nell'*intentio* del *praeiudicium an ingenua sit*: ovvero, ...*ex eo me scire mulierem d. q. a. ex Petronia Vitale ingenuam natam esse*.

Contenuto analogo a quello dei documenti fin qui analizzati, sia pure di segno opposto, si riscontra anche per i *testimonia pro Calatoria*.

TH. 23, pp. 2-3:

Sex. Vibidius Ampliatus scri/psi iurauique per genium/ Imperatoris Vespasiani

¹¹⁷ Bisogna segnalare che del discorso di Petronio Stefano, così come riferito da Vinicio Proculo in TH. 17, sono state date in dottrina diverse interpretazioni, in ragione dell'integrazione di volta in volta accolta nella relativa parte del trittico, purtroppo gravemente lacunoso. In Pugliese Carratelli, *Tabulae Herculanenses* 2 cit. 173, si trova la seguente locuzione: «...qua[m nos m] anumissuri / sumus, e[am s]o[l]am habemus...» (p. 5, ll. 11-12). Arangio-Ruiz, *Il processo di Giusta* cit. 148 s., inizialmente esclude la possibilità d'intendere la frase *quam solam habemus* nel senso che Petronio Stefano avesse al tempo, come sua unica schiava, Vitale. E, in realtà, osta a tale interpretazione la circostanza che un teste favorevole a Calatoria, e cioè Vibidio Ampliato, dica della donna che, ancora all'epoca dei fatti da lui dichiarati, aveva un *nomenclator* (cfr. TH. 23). Secondo Arangio-Ruiz dunque, la formuletta stava a indicare che *Vitales* era *sola*, in quanto priva di discendenza nel momento della sua manomissione. Giusta, di conseguenza, al tempo della conversazione riferita da M. Vinicio Proculo (in TH. 17) non sarebbe ancora nata e sarebbe stata concepita solo più tardi, dopo l'affrancazione della madre. In seguito, lo studioso (cfr. Arangio-Ruiz, *Tavolette ercolanesi* cit. 238) preferì la forma *unam habemus* a quella proposta nell'*editio princeps* del documento, avvertendo però che la nuova integrazione - pur sostituendo quella precedente - non ne mutava il significato. La proposta dell'*editio altera* (Arangio-Ruiz, *Tavolette ercolanesi* cit. 238) è stata accolta anche da Costabile, *Nuove luci* cit. 213, spec. 221 ss., al quale rinvio per l'interpretazione del dato in questione rispetto alle vicende che emergono dalle deposizioni testimoniali nel loro insieme.

Augus./ liberorumque eius mihi/ semper domesticitate fu/isse cum Petronio Ste/
pano et Calatoria The/mide uxsore eius, me/que interfuisse/ [pag. 3] cum [~ s]
tae/ thetes (?) nat[u] (?) emptore, ex/ eo me scire puellam/ libertam Calatoriae
The/midis fuisse. q. r. a.

In questo *testimonium*, tale Sesto Vibidio Ampliato, dopo la consueta formula di giuramento, afferma di avere avuto per lungo tempo rapporti di familiarità con Petronio Stefano e con la moglie Calatoria, per averne evidentemente frequentato in modo costante la bella dimora a Ercolano. Da ciò emerge come anche in questo caso il teste ricorra a un espediente per dimostrare sia la fonte delle proprie informazioni (l'*in domesticitate cum Petronio Stephano esse*, che implica la conoscenza diretta delle condizioni di vita della *familia* della coppia), sia la sua *religio ac fides* nel deporre *contra Iustae ingenuitatem*.

Segue quindi il ricordo dell'episodio che avrebbe dovuto dimostrare, ad avviso del teste, la fondatezza delle ragioni di Calatoria Temide: vale a dire, la circostanza che egli aveva avuto una conversazione con il *nomenclator* della donna circa la condizione di Giusta e il momento della sua nascita rispetto all'affrancazione di Vitale. Il *nomenclator* dovrà plausibilmente avergli specificato che la fanciulla, già *ancilla* di Calatoria, era stata da questa manomessa in un momento imprecisato.

Le due dichiarazioni appena illustrate, e che sono sempre espresse in termini di mera plausibilità, credibilità o verosimiglianza, rappresentano null'altro che premesse dell'asserzione conclusiva circa l'oggetto del contendere. Per la deduzione sullo *status Iustae*, il teste si avvale – ancora una volta – della formuletta che ripeteva il senso di quella integrante la *pars pro reo* della *formula praeiudicialis*, con cui Giusta avrebbe chiesto al pretore urbano a Roma di riconoscere il proprio *status* d'ingenua: appunto, ...*ex eo me scire puellam libertam Calatoriae Themidis fuisse*, come si può leggere nella parte del documento sopra trascritto (TH. 23, pag. 2, ll. 2-5).

Analoga disposizione del contenuto si riscontra nell'altro *testimonium pro Calatoria*:

TH. 24, pag. 2-3:

[. M]ammius [~] scripsi rogatu M. Calato/ri Marul(l)i coram [ip]so./ quod is se negaret lite/ras scire, eum iurasse/ per genium Imperatoris/ Vespasiani Aug. liberorum/que eius me scire puell/am, me item Calatoriam/ Themidem manumis-
sisse./ ex e[o] me s[c]ire puellam/ liberta Calatoriae The/midis esse./ q. r. a.

Qui lo scrivente, tale Mammio, dichiara di fermare *per tabulas* la deposizione in luogo del vero testimone, Calatorio Marullo, essendo questi analfabeta e non potendo trascrivere di proprio pugno – come era uso – il contenuto della testimonianza. Il liberto di Calatoria Temide però si limita a dichiarare per iscrit-

to, con la mediazione di Mammio, che la fanciulla era stata manomessa dalla sua patrona, e che da questa circostanza egli deduceva senz'altro che Giusta *liberta Calatoriae Themidis esse*.

Manca in questo caso il ricordo di un fatto o di un modo di essere dei rapporti fra il teste e i protagonisti delle vicende coinvolte nella lite, che potesse tornare utile alla dimostrazione dell'attendibilità e della buona fede del deponente. Probabilmente, al suo analfabetismo si accompagnava anche l'ignoranza delle modalità con cui andava redatto un *testimonium* scritto per evitare che, una volta letto nella fase istruttoria del processo, l'*advocatus* dell'avversario demolisse *simpliciter* la credibilità del testimone, così da togliere ogni plausibilità al fatto dichiarato e ogni valore probatorio alla deposizione nel suo insieme.

D'altro canto, la testimonianza di Calatorio Marullo era scarsamente credibile per il fatto di essere resa da un liberto di Calatoria (parte in lite)¹¹⁸, che in quanto tale conservava evidenti vincoli di riconoscenza verso la sua patrona e, per questa ragione, poteva essere mosso da una particolare animosità a deporre contro Giusta¹¹⁹.

Proprio sulla perizia o meno degli *scriptores* dei trittici in argomento, Pugliese Carratelli¹²⁰ ebbe modo nell'*editio princeps* di fare alcune interessanti osservazioni, che mi pare tornino utili ai fini dell'esame che svolgo. Egli rilevò, in particolare, che si è in presenza di documenti privati redatti da *scriptores* diversi e di differente perizia, cosicché «accanto a grafie dal *ductus* elegante, evidentemente dovute a *librarii* di professione ..., si incontrano tanto rozze grafie di mano inesperta, i cui autori rivelano anche nel dettato la loro scarsa cultura ... quanto, in altri casi, una mano più esperta, adusata a scritture d'affari e incurante di ricercatezze grafiche». L'insigne filologo osservò anche che in talune ipotesi era evidente la maggiore esperienza in materia giuridica degli *scriptores*; ovvero, nelle pagine dei trittici contenenti la *scriptura exterior*,

¹¹⁸ Questa circostanza è stata giustamente rilevata da Martini, *Una esercitazione romanistica* cit. 291, il quale collega la situazione di Calatorio Marullo a quella dei *testes* che erano indotti anche contro la loro volontà a testimoniare (D. 22.5.3 e 6). In realtà, il liberto di Calatoria aveva reso una deposizione scritta e stragiudiziale; vale a dire, in modo del tutto spontaneo. Ed era proprio la volontarietà della testimonianza privata resa *contra iustam* e in favore della patrona, che rendeva la sua posizione poco credibile: cfr. Quint. *inst. orat.* 5.7.2.

¹¹⁹ L'esclusione di valore probatorio alle deposizioni rilasciate da chi aveva uno specifico interesse a nuocere alla controparte rispondeva a un criterio consolidatosi nella precettistica di scuola e che informava di sé svariate tecniche topiche impiegate nel controinterrogatorio dei *testes* a carico. L'illustrazione del tema si può trovare, in part., in Quint. *inst. orat.* 5.7.13, 23 e 30.

¹²⁰ Cfr. *Tabulae Herculanae* 2 cit. 165 s.

dove ad esempio è dato riscontrare una più completa formula di giuramento¹²¹.

Queste osservazioni sembrano trovare conferma nel confronto tra il contenuto delle deposizioni racchiuse in TH. 16-17 e 23, da un lato, e quello di TH. 24 dall'altro, posto infatti che il teste Calatorio Marullo, oltre ad essere analfabeta e a dover ricorrere a un conoscente per farsi sostituire nella redazione dell'atto, mostra un'evidente inesperienza in materia giuridica, allorché tralascia un particolare importante: indicare la circostanza che serviva a comprovare la sua *religio ac fides* e a prevenire la tattica della controparte in giudizio, consistente nel demolire il valore della deposizione per assenza di credibilità nel teste.

Sembra dunque plausibile pensare che i privati, sebbene fossero tenuti a redigere di proprio pugno il contenuto del *testimonium*, si facessero assistere da esperti che ben conoscevano come andassero confezionati questi documenti¹²². A *librarii* o *tabellarii* adusati a scritturazioni giuridiche ci si rivolgeva per la *scriptura exterior*; dell'esperienza di abili oratori ci si avvaleva per individuare esattamente le vicende o le circostanze che presentassero maggior valore probatorio rispetto alla tesi sostenuta (l'*inventio* degli argomenti o dei fatti plausibili); o per scegliere la giusta disposizione degli eventi illustrati (la *dispositio* degli accadimenti enunciati dal teste). Sempre di periti in documentazione giuridica ci si avvaleva per conoscere l'esatta e completa formula di giuramento, o per indicare la propria conclusione in merito all'oggetto del contendere in perfetta conformità con la *pars pro reo* o con quella *pro actore* della *formula*, che di volta in volta veniva richiesta al magistrato giudicante in apertura del procedimento *in iure* (e che il convenuto apprendeva già al momento dell'*editio actionis* stragiudiziale).

Tutto ciò porta a concludere che nella prassi processuale fra la tarda repubblica e la prima età imperiale fossero invalse regole generali in merito alla redazione di queste deposizioni scritte, intese principalmente a uniformarne il contenuto e a preservarne, nell'interesse dei testimoni e delle parti, il valore probatorio (della deposizione testimoniale in sé, piuttosto che dell'*instrumentum*), a fronte della strategia dell'avversario in giudizio consistente nel confutare la credibilità del teste e dei *signatores*.

¹²¹ Sulla duplice scritturazione tipica del *documentum* romano e sulle differenze tra la *scriptura interior* e quella *exterior* vd., per una considerazione d'insieme, G.A. Gerhard, *Scriptura interior und exterior*, in *ZSS.* 25, 1904, 382 ss.; L. Wenger, *Signum*, in *PWRE.* 2/A.2, Stuttgart 1923, 2408 ss.; M. Amelotti, *Notariat und Urkundenwesen zur Zeit des Prinzipats*, in *ANRW.* 2/13, Berlin-New York 1980, 386 ss. (= *Scritti giuridici* cit. 137 ss.); M. Amelotti – L. Migliardi Zingale, *Osservazioni sulla duplice scritturazione nei documenti*, in *Iura* 36, 1988, 1 ss., anche in *Symposion 1985. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln-Wien 1989, 299 ss. (= *Scritti giuridici* cit. 118 ss.); L. Bove, *Documentazione privata e prova* cit. 161 ss.; e, per le *tabulae* dell'archivio dei Sulpicii, Wolf, *Neue Rechtsurkunden aus Pompeji* cit. 19 s.

¹²² Sul tema segnalato, per tutti, Pugliese Carratelli, *Tabulae Herculanaenses* 2 cit. 165 s.

Da quest'angolo visuale, meglio si spiega sia perché la circostanza addotta a riprova della *religio ac fides testis* dovesse precedere ogni altra dichiarazione; sia perché la deposizione fosse circostanziata, riguardando sempre un aspetto specifico dei fatti coinvolti nella lite (e mai più eventi insieme); sia, ancora, perché alle due premesse credibili si faceva seguire, come conseguenza da esse necessitata, la deduzione del teste circa il *thema decidendum*, secondo una formula che ripeteva i termini di quella integrante la relativa *pars iudicii*.

VI. Considerazioni conclusive

L'analisi dei trittici TH. 16-26 e 28, contenenti esemplari di *testimonia privata* redatti a Ercolano per essere prodotti e letti dinanzi al pretore urbano a Roma, ha confermato per la prassi processuale d'età flavia e per il sistema formulare, che ogni deposizione stragiudiziale andava costruita secondo uno schema usuale, in cui trovasse posto anche il ricordo di una circostanza o di una vicenda utile a comprovare la *religio et fides testis*.

Dal momento che il testimone assente non poteva essere controinterrogato dall'*advocatus* della parte processuale, contro cui fosse stata prodotta una deposizione scritta, si cercava di attaccare la persona del deponente demolendo la sua credibilità (oltre a quella delle persone dei *signatores*, che avevano partecipato alla redazione del documento e assistito alla *recitatio iusiurandi*). Ecco allora, che già nel *testimonium* si certificavano elementi plausibili, volti a dare fondamento all'attendibilità e alla buona fede del deponente, oltre che – per conseguenza – alla rispettabilità dei *signatores* dell'atto¹²³.

L'esame dei documenti relativi al 'processo di Giusta', inoltre, ha offerto dati interessanti per sostenere con buona verosimiglianza che, anche nel processo formulare e per un procedimento breve come quello introdotto con la *formula praeiudicialis*, si dava luogo all'escussione dei testi presenti e alla loro 'cross-examination' per iniziativa del difensore della controparte. L'uso doveva essere così radicato, che fin anche con l'adattamento dello schema dei *testimonia scripta*, sempre strutturato in modo uniforme, si creavano le condizioni per assicurare *ex ante* la tenuta della *religio ac fides testis* dagli attacchi della parte contro cui la deposizione veniva prodotta.

Quanto fin qui argomentato sulla base dei trittici ercolanesi apporta non solo

¹²³ Non rileva tanto, ai nostri fini, l'esigenza di accrescere la credibilità del documento, già assicurata dal numero dei sigilli e dalle persone dei *signatores*; quanto piuttosto l'*utilitas* consistente nell'avvalorare la *fides testis* (dell'autore della deposizione testimoniale scritta, confezionata a futura memoria e *inter paucos signatores*). Sul primo aspetto vd. Meyer, *Legitimacy and Law* cit. spec. 159 s.

un'importante conferma *per tabulas*, ma anche nuova luce all'illustrazione che dei *testimonia privata* e del loro valore probatorio offre Quintiliano, in un noto brano dell'*Institutio oratoria*:

Quint. *inst. orat.* 5.7.1-3: *Maximus tamen patronis circa testimonia sudor est. Ea dicuntur aut per tabulas aut a praesentibus. Simplicior contra tabulas pugna; nam et minus obstitisse videtur pudor inter paucos signatores et pro diffidentia premitur absentia. Si reprehensionem non capit ipsa persona, infamare signatores licet. [2] Tacita praeterea quaedam cogitation refragatur his omnibus, quod nemo per tabulas dat testimonium nisi sua voluntate, quo ipso non esse amicum ei se contra quem dicit fatetur ... [3] Cum praesentibus vero ingens dimicatio est, ideoque velut duplici contra eos proque iis acie confligitur actionum et interrogationum. In actionibus primum generaliter pro testibus atque in testis dici solet.*

«Tuttavia la fatica maggiore dell'avvocato attiene alle testimonianze. Esse vengono rese o per iscritto su tavolette oppure attraverso le parole dei presenti. La confutazione delle testimonianze scritte è più semplice. Da un lato, infatti, una bugia pronunciata dinanzi a pochi testimoni, pronti a confermare le dichiarazioni, appare meno vergognosa; dall'altro, l'assenza fisica di un teste può essere scambiata per scarsa fiducia nelle proprie asserzioni. Se la persona stessa non è passibile di riprovazione, si può gettare infamia su chi ha controfirmato le dichiarazioni scritte. [2] A tutti questi elementi di prova si oppone la considerazione implicita, secondo cui nessuno rilascia una testimonianza attraverso un atto scritto se non di sua volontà; e dunque, per ciò stesso, egli finisce per riconoscere di non essere amico di colui contro il quale parla ... [3] Se i testi sono presenti, allora la battaglia è di ampie proporzioni, e si combatte con una duplice contrapposizione di interrogatori e controinterrogatori pro e contro. Nelle orazioni in primo luogo si parla in generale a favore e contro i testimoni...».

Un'altra particolarità, che gli studiosi hanno evidenziato nei *testimonia ercolanesi*, conferma per la prova testimoniale nel processo dell'*ordo* d'età classica l'esistenza di tecniche consolidate nella precettistica retorica in tema d'interrogatorio dei *testes* a carico di una delle parti in lite; nonché l'escogitazione di espedienti pratici per superarle, a loro volta diventati 'topici' con la ripetizione costante sin anche nelle deposizioni rilasciate per iscritto e in via stragiudiziale.

In dottrina si è sottolineato, infatti, come i *signatores* dei trittici TH. 16-26 e 28 provengano da un ambiente sociale più elevato di quello a cui sembrano appartenere tanto Giusta quanto Calatoria Temide¹²⁴, entrambe come detto di

¹²⁴ Su ciò segnalò in particolare modo lo studio di Costabile, *Nuove luci* cit. 202 ss., spec. 208.

modeste origini e certamente di estrazione libertina. Di rilevante condizione socio economica doveva essere, in particolare, *N. Magius Priscus*, che figura in posizione preminente tra i *signatores* di diversi *testimonia pro Iusta* – ovvero TH. 17-18 e 21-22 – e che *signat* il secondo *vadimonium Romam* (TH. 15). Questa circostanza, che per solito è stata spiegata in ragione di peculiari rapporti che avrebbero in vario modo legato Magio Prisco a Giusta¹²⁵, potrebbe invece collegarsi con un espediente tipico, affermatosi nella prassi processuale del tempo e inteso a preservare credibilità alle deposizioni testimoniali scritte: vale a dire, procurarsi tra i *signatores* del *testimonium* amici o conoscenti di elevata condizione sociale e di notoria rispettabilità.

Quest'accortezza nella redazione del documento testimoniale agevolava il suo autore e la parte processuale, nel cui interesse era stato confezionato, soprattutto per l'eventualità che emergesse nel corso del dibattimento una contraddizione fra la testimonianza resa in forma scritta e quelle rilasciate a voce dai *testes* escussi di persona. In questo caso, la precettistica di scuola suggeriva all'oratore di far valere – di contro al giuramento pronunciato oralmente in giudizio dai testimoni dell'avversario – il consenso espresso dai *signatores* del *testimonium*, che era tanto più significativo, ovviamente, quanto maggiore era la loro posizione socio economica. Ancora una volta, è Quintiliano a illustrare in modo semplice l'espediente che doveva essere impiegato dall'una e dall'altra parte:

Quint. *inst. orat.* 5.7.32: *Saepe inter se collidi solent inde testatio, hinc testes. Locus utrimque; haec enim se pars iure iurando, illa consensu signantium tuetur.*

«Capita di frequente che siano in contraddizione da una parte la testimonianza resa in forma scritta e dall'altra quelle rilasciate a voce dai testimoni. Ognuna delle due parti può sostenere la propria posizione: l'una invocherà il giuramento (pronunciato a voce); l'altra il consenso di quanti hanno apposto il proprio sigillo (alla testimonianza scritta)».

Da quanto fin qui detto, emerge un aspetto molto interessante della vita giuridica in Roma antica. I precetti consolidatisi nell'*ars rhetorica* romana conservavano una forte aderenza alle esigenze della prassi processuale e questa – a sua volta – andava via via adattandosi ai mutamenti che interessavano la prima. Il confronto fra i trittici ercolanesi d'età flavia e i brani pressoché coevi dell'autore ispanico¹²⁶ conferma il perdurare nel tempo dello stretto in-

¹²⁵ In merito a quest'aspetto vd. sopra, alla nt. 77.

¹²⁶ Come visto, i *vadimonia* e i *testimonia* relativi al 'processo di Giusta' sono stati certamente redatti durante il regno di Vespasiano, molto plausibilmente fra il 74 e il 79 d.C.; mentre Quintiliano

terscambio tra la formazione dell'*advocatus* e la prassi dei tribunali, proponendo un modello quanto mai attuale al giurista moderno, in particolare ove egli aggrappa alla fatica del foro l'impegno non meno gravoso della didattica¹²⁷.

Nunzia Donadio
Università di Milano
nunzia.donadio@unimi.it

componere l'*Institutio oratoria* fra il 93 e il 95 d.C. e la pubblica verosimilmente non oltre la morte dell'imperatore Domiziano. Su quest'ultima questione cfr., con posizioni diversificate, almeno I. Lana, *Quando fu scritta l'Institutio oratoria di Quintiliano?*, in *Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino. Classe di scienze morali, storiche e filosofiche* 85, 1950, 55 ss.; Id., *La teorizzazione della collaborazione degli intellettuali con il potere politico in Quintiliano, Institutio oratoria Libro XII*, Torino 1973, 5 ss.; J. Adamietz, *Quintilianus Institutio oratoria*, in *ANRW*. 2/32.4, Berlin-New York 1986, 2245 ss.; B. Zucchelli, *Quintiliano e i Flavi*, in *Atti del Congresso Internazionale di Studi Vespasiani* 2, Rieti 1981, 571 ss.; Id., *Sulla data di pubblicazione dell'Institutio oratoria di Quintiliano*, in *Filologia e forme letterarie. Studi offerti a F. Della Corte* 4, Urbino 1987, 47 ss., che colloca la pubblicazione dello scritto quintiliano al 94 d.C.; W.C. Mcdermott - A.E. Orentzel, *Quintilian and Domitian*, in *Athenaeum* 67, 1979, 9 ss., favorevoli a una datazione più tarda, tra il 97 e il 98.

¹²⁷ La traduzione per iscritto di un discorso pronunciato nel foro o nella curia implicava uno sforzo notevole per l'oratore, che doveva ricordare perfettamente quanto detto e strutturarne in una versione compiuta: cfr. Cic. *Brutus* 91. La cura con cui solo alcuni esponenti della tradizione romana s'impegnarono a trascrivere le proprie arringhe si spiega anche in ragione della finalità didattica che assumeva la versione scritta, come emerge principalmente dal *Brutus* ciceroniano. Su questi temi ricordo il classico lavoro di J. Humbert, *Les plaidoyers écrits et les plaidoiries réelles de Cicéron*, Paris 1925. Più in generale, sulla differenza tra la versione declamata e quella scritta di un'orazione vd., per tutti, A. Cavarzere, *Gli arcani dell'oratore. Alcuni appunti sull'actio dei Romani*, Padova 2011, *passim*.